



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PARERE su Deliberazione di Giunta n. 344 del 9/11/2020 recante:
"Regolamento regionale di applicazione della legge regionale n. 16 del
15/9/2020 recante procedure per la denuncia il deposito e l'autorizzazione di
interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva
sismica"
relatore: P. CAPUTO

DATI DELL'ITER

| | |
|--|-----------|
| NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI | |
| DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA | 9/11/2020 |
| DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE | 9/11/2020 |
| COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO | |
| SEDE | |
| PARERE PREVISTO | IV Comm. |
| NUMERO ARTICOLI | |

Testo del Provvedimento

Parere n. 9-XI

pag. 3

Regolamento regionale di applicazione della legge regionale n. 16 del 15/9/2020 recante procedure per la denuncia il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica.

Normativa regionale

Legge regionale 17 settembre 2020, n. 16

pag. 31

Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica

Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37

pag. 39

Procedure per l'esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica

allegato alla deliberazione
n° 344 del 09 NOV. 2020

REGOLAMENTO REGIONALE

ART. 1 PARTE GENERALE

1. Il regolamento detta disposizioni operative ai fini della denuncia dei lavori e della trasmissione dei progetti in zone sismiche, nonché dei successivi adempimenti in attuazione della L.R. n. 16 del 15.09.2020 nonché le linee guida per l'operatività della piattaforma denominata con l'acronimo SISMI.CA.

ART. 2 CLASSIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

1. Per ogni intervento disciplinato dalla legge regionale n. 16 del 15.09.2020 di seguito indicata anche come "legge", deve essere indicata l'appartenenza alle tipologie riportate ai successivi commi 2 e 3.
2. Con riferimento alle Norme Tecniche sulle Costruzioni e relative Circolari ministeriali, gli interventi vengono individuati quali:
 - a) nuova struttura;
 - b) strutture esistenti:
 - b.1) interventi di adeguamento;
 - b.2) interventi di miglioramento;
 - b.3) riparazioni o interventi locali.
3. Con riferimento all'iter procedurale da seguire per il rilascio dell'autorizzazione o del deposito gli interventi vengono individuati quali:
 - a) interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità';
 - b) interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità';
 - c) interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità';
 - d) varianti di carattere non sostanziale.

ART. 3 CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA DELLE OPERE

1. Le opere sono individuate tipologicamente in uno dei seguenti gruppi:
 - a) edifici;
 - b) ponti, viadotti;
 - c) opere geotecniche (a titolo esemplificativo: opere di fondazione di strutture non ricadenti nei gruppi a) e b), opere di sostegno, opere in sotterraneo, opere e manufatti di materiali sciolti naturali, fronti di scavo, opere di miglioramento e rinforzo dei terreni e degli ammassi rocciosi, opere di consolidamento dei terreni interessanti opere esistenti);
 - d) altre opere (a titolo esemplificativo: tralicci ed antenne, depositi di gas combustibili, dighe, serbatoi d'acqua e di combustibili liquidi, silos, ciminiere, banchine portuali, elementi strutturali di impianti di depurazione delle acque, edicole funerarie) non ricadenti nei punti precedenti.
2. Per ogni opera deve essere indicata la classe d'uso di appartenenza della struttura, secondo quanto definito dalle NTC di riferimento poste a base della progettazione.

ART. 4 REGISTRO DELLE OPERE

1. La piattaforma registra i dati relativi a:
 - a) progetti depositati/autorizzati/respinti con i relativi estremi amministrativi;
 - b) comunicazioni di richieste integrazioni, inizio lavori, variazione di ruoli e soggetti;
 - c) relazioni a struttura ultimata;
 - d) certificati di collaudo statico;
 - e) dichiarazione di fine lavori e rispondenza;
 - f) certificati d'idoneità statica;
 - g) altre circostanze significative verificatesi, trasmesse quali "comunicazioni generiche".

ART. 5 EFFETTI DI SITO (valutare se spostare tale articolo nell'allegato tecnico)

1. Le NTC di riferimento poste a base della progettazione definiscono le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite per le costruzioni. Tali azioni dipendono dalla pericolosità di base, riferita a condizioni di sottosuolo rigido e pianeggiante e dagli eventuali effetti di sito che possono modificare sensibilmente le caratteristiche del moto sismico atteso o produrre effetti sismici rilevanti per le costruzioni e le infrastrutture.
2. La Regione Calabria adotta la pericolosità sismica di base definita dalle NTC di riferimento; fornisce, inoltre, un elenco aggiornato su SISMI.CA dei territori in cui sono stati effettuati studi di microzonazione sismica di dettaglio, redatti secondo le modalità definite negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" dalla Commissione Tecnica di cui all'articolo 5, commi 7 e 8 dell'OPCM n. 3907/2010 istituita dal DPCM del 21 aprile 2011.
3. L'Allegato Tecnico 1 (Valutazione degli effetti di sito per interventi di tipo edilizio) e l'Allegato Tecnico 2 (Valutazione degli effetti di sito per piani territoriali) al presente regolamento descrivono le analisi semplificate e specifiche da utilizzare allo scopo di valutare gli effetti di sito e la tipologia di interventi e di strutture per cui tali analisi sono richieste.
4. La scelta del livello di analisi, necessario per la definizione dell'azione sismica in superficie, e i dati, necessari ad implementarlo, dipendono sia dalla rilevanza dell'opera che dalla caratterizzazione geologica del sito, nonché, dove tale dato è presente, da quanto riportato nella carta delle *microzone omogenee in prospettiva sismica*, redatta secondo le modalità di cui al comma 2.
5. Quando per la valutazione degli effetti di sito è necessario l'uso di accelerogrammi, la Regione acquisisce, senza modifiche ed integrazioni, quanto indicato nelle NTC di riferimento a riguardo della definizione di accelerogrammi spettro compatibili, con l'obbligo di tenere in dovuta considerazione le eventuali analisi numeriche esistenti per la quantificazione delle amplificazioni locali, ottenute da studi di microzonazione sismica di "Livello 3", redatte secondo le modalità di cui al comma 2.
6. Ai fini della valutazione degli effetti di sito è sempre richiesta la redazione della relazione geologica il cui contenuto dovrà essere in linea alle NTC di riferimento e all'Allegato 1 del presente regolamento.

ART. 6 DENUNCIA E TRASMISSIONE DEI PROGETTI

1. In riferimento all'art. 4 della L.R. n. 16/2020 la procedura di denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001 s.m.i. deve essere svolta dal professionista individuato come progettista responsabile delle strutture, su delega del committente o del R.U.P. (in caso di opere pubbliche), mediante il sistema SUE che provvede a trasmetterla al Settore Tecnico regionale.

2. Per tutti gli interventi il preavviso di cui all'art. 93 commi 1 e 2 del D.P.R. 380/2001 s.m.i., qualora accompagnato dall'asseverazione di cui al comma 4 dell'art. 93 del citato D.P.R., è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'art. 65 del medesimo D.P.R. In caso contrario si deve procedere per come previsto dall'art. 65 comma 1 e successivi del D.P.R. 380/2001 s.m.i.
3. Nel caso di varianti in corso d'opera, il progettista responsabile delle strutture oggetto di variante, individuato dal Committente e delegato dallo stesso, dovrà generare utilizzando le procedure riportate al comma 1 una nuova istanza collegata all'istanza originaria al fine di costituire un unico fascicolo.
4. Gli elaborati progettuali devono essere sottoscritti con firma digitale oltre che dai tecnici intervenuti nella progettazione, coerentemente alle dichiarazioni di responsabilità rese, anche dal direttore dei lavori e dal costruttore se già individuato.
5. Tutti i file devono essere trasmessi in formato PDF/A e sottoscritti con firma digitale, ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale. Anche l'eventuale documentazione allegata agli atti oggetto di trasmissione dovrà essere firmata digitalmente.
6. La procedura telematica, avviata dal progettista responsabile delle strutture prevede la completa compilazione dell'istanza e delle schede informative che riguardano:
 - a) il titolo del progetto e la descrizione sintetica dell'opera;
 - b) i dati del committente o del R.U.P., allegando copia informatica di documento analogico della delega al progettista responsabile delle strutture;
 - c) i dati del progettista indicato quale responsabile delle strutture;
 - d) i dati degli altri tecnici intervenuti nella progettazione;
 - e) i dati del costruttore (se già individuato). Qualora il costruttore non sia stato individuato all'atto dell'inoltro dell'istanza, i suoi dati e la sua espressa dichiarazione di accettazione degli elaborati del progetto esecutivo già autorizzato devono essere inseriti, obbligatoriamente prima della data di inizio lavori, attraverso apposita comunicazione da parte del direttore dei lavori compilando l'apposita sezione presente nell'istanza digitale; tale comunicazione dovrà essere firmata digitalmente dal progettista strutturale e dal costruttore. Tale comunicazione, qualora trattasi di interventi di cui all'art. 65 del D.P.R. 380/2001, comporta anche il deposito ai sensi e per gli effetti del comma 4 del citato art. 65;
 - f) i dati del geologo che ha elaborato la relazione geologica (se previsto dalle norme tecniche per l'intervento in oggetto);
 - g) i dati del direttore dei lavori (ad esclusione delle opere per le quali si chiede la sanatoria e nelle quali non sia previsto alcun ulteriore intervento strutturale oltre quello già realizzato);
 - h) i dati del collaudatore (se previsto dalla normativa vigente per l'intervento in oggetto) ed eventuale nomina attraverso la terna di professionisti nominata dagli Ordini nei casi previsti dalla normativa di riferimento;
 - i) l'individuazione tipologica dell'intervento e dell'opera, secondo quanto indicato agli articoli 2 e 3;
 - j) la dichiarazione da parte di tutte le figure professionali che hanno partecipato alla progettazione, ognuno per le proprie competenze, che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica;
 - k) la collocazione geografica del manufatto (coordinate geografiche, riferimenti catastali e toponomastici);
 - l) i dati progettuali richiesti dalla piattaforma;
 - m) la documentazione progettuale esecutiva in funzione della tipologia dell'intervento e dell'opera, in conformità alle NTC di riferimento;

- n) i dati necessari per il calcolo della tariffa di istruttoria (il sistema calcola in automatico la tariffa da versare per l'istruttoria dell'istanza).
- o) documentazione al fine dell'ottemperanza a quanto prescritto dalla L.R. n. 25/2018.
7. Il requisito di completezza della documentazione richiesta, di cui ai commi 3, 4 e 5 ha carattere prescrittivo ed è indispensabile per procedere alla trasmissione del progetto.
 8. Il progettista strutturale è tenuto a fornire, inoltre, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento della tariffa istruttoria di cui alla D.G.R. 14 settembre 2010, n. 601, quale recepimento dell'articolo 22, comma 3, della L.R. 28 agosto 2006, n. 7 (Provvedimento Generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2006 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8.); il pagamento può essere effettuato in modalità telematica tramite PAGOPA o allegando ricevuta del relativo pagamento. Contestualmente alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento di cui alla lettera c), il progettista strutturale indica anche le coordinate bancarie su cui, previa richiesta motivata secondo le normative e la casistica vigente in materia, verrà versato l'eventuale rimborso previsto nell'allegato A della D.G.R. n. 601/2010.
 9. La correttezza delle informazioni inserite nel sistema informatico sono responsabilità del progettista responsabile delle strutture in qualità di delegato ai sensi del comma 5 lettera b).
 10. La piattaforma, avvenuta la compilazione dell'istanza per come specificata al comma 5 rilascia un messaggio di corretta compilazione.
 - a) La ricevuta telematica riporta l'Id istanza assegnato all'istanza, le dichiarazioni e gli incarichi attribuiti a tutti i soggetti riportati nell'istanza e l'elenco della documentazione progettuale di cui al comma 4.
 - b) La ricevuta telematica deve essere inoltrata sulla piattaforma in formato P7M e deve riportare la firma digitale del progettista responsabile delle strutture e, qualora designati, del direttore dei lavori, del geologo, dell'impresa esecutrice e del collaudatore. La firma digitale dei soggetti costituisce accettazione delle dichiarazioni di responsabilità compilate dal progettista responsabile delle strutture.

ART. 7

DENUNCIA E TRASMISSIONE DEI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE

1. Con riferimento all'art. 7 della L.R. n. 16/2020, in caso di opere pubbliche, il progettista responsabile delle strutture accede al sistema SISMI.CA dall'apposita sezione disponibile sulla piattaforma SUE e trasmette, ai sensi dell'articolo 17 della L. 64/74 e ai sensi dell'articolo 4 della Legge 1086/71 la documentazione tecnico/amministrativa secondo le modalità riportate all'art. 6.

ART. 8

MODIFICHE DEI DATI PROGETTUALI PRESENTATI PER VIA TELEMATICA

1. I dati inseriti nella piattaforma possono essere modificati, senza vincoli, dal progettista responsabile delle strutture prima di avviare l'inoltro della pratica al SUE
2. Nel caso in cui sia necessario inserire nella piattaforma modifiche ai dati dell'istanza dopo l'inoltro al SUE e, conseguente protocollazione della stessa, il progettista responsabile delle strutture può procedere, entro e non oltre 10 giorni dalla predetta protocollazione, generando una proposta di

rettifica e una nuova ricevuta telematica in sostituzione della precedente; il sistema assegna alla nuova istanza un nuovo codice identificativo.

ART. 9 COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI

1. Il direttore dei lavori, prima di dare inizio alla loro esecuzione e verificato l'avvenuto deposito della dichiarazione del costruttore di cui al comma 5 lettera e) dell'articolo 6, è tenuto a darne comunicazione telematica al SUE, per come specificato dall'art. 4 comma 6 della L.R. n. 16/2020.

ART. 10 INTERVENTI RILEVANTI NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

- 1) Gli interventi classificati all'art. 2 comma 3 lettera a) quali "rilevanti nei riguardi della pubblica incolumita' sono quelli riportati **nell'elenco A di cui all'Allegato 3** al presente regolamento.
- 2) Il progetto deve essere inviato con la procedura specificata all'art. 6. Sono soggette alla predetta procedura anche le varianti che non sono collocabili tra quelle definite "non sostanziali" riportate nell'elenco D dell'Allegato 3 al presente regolamento
- 3) Per tutti gli interventi di cui al comma 1, il Settore Tecnico Regionale esegue le verifiche di congruità alle norme tecniche volte all'emissione del provvedimento di autorizzazione/diniego. Dette verifiche hanno ad oggetto quanto riportato nell'art. 6 comma 3 della L.R. n. 16/2020.
- 4) La verifica è effettuata anche con l'ausilio della piattaforma di cui all'art. 1 che contiene i dati progettuali e gli elaborati immessi dal progettista responsabile delle strutture.
- 5) Il Settore Tecnico Regionale, a seguito della verifica di cui ai commi 2, 3 e 4, emette l'esito dell'istruttoria che sarà reso disponibile sul SUE.
- 6) Nel caso in cui il Settore Tecnico Regionale richiede integrazioni, il progettista responsabile delle strutture procede a creare una apposita istanza che sarà inoltrata telematicamente. La mancata integrazione, nel tempo massimo di 90 giorni dalla richiesta, comporta il diniego automatico del progetto.
- 7) Sono soggette alla predetta procedura anche le varianti che non sono collocabili tra quelle definite "non sostanziali".
- 8) Nel caso il Settore Tecnico Regionale respinge il progetto, può essere presentata una nuova istanza che dovrà essere corredata di nuovo pagamento della tariffa istruttoria, ovvero di ricevuta di versamento della tariffa.

ART. 11 ATTO AUTORIZZATIVO O DI DINIEGO

1. Il rilascio dell'atto di autorizzativo o di diniego avviene, per come previsto dall'articolo 94 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001, così come modificato dall'art. 10 comma 1 lettera p-bis della legge n. 120/2020, entro 30 giorni dalla data in cui il Settore Tecnico Regionale riceve, attraverso il SUE, l'istanza sulla piattaforma SISMI.CA.

2. Nel caso di richiesta di integrazioni, che il Settore Tecnico Regionale può richiedere una sola volta, il rilascio dell'atto di autorizzativo o di diniego avviene entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento, attraverso il SUE, dell'istanza sulla piattaforma delle integrazioni stesse.
3. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo (autorizzazione o diniego), ove il Dirigente non abbia opposto motivato diniego, sull'istanza di autorizzazione si intende formato il "silenzio assenso". Il SUE provvede a comunicare al committente della pratica quanto previsto dal D.P.R. 380/2001 all'art. 94 comma 2 bis.
4. Anche i progetti per i quali è richiesta eventuale approvazione in sanatoria sono oggetto di verifica condotta ai sensi dell'articolo 6 comma 3 della L.R. n. 16/2020. In caso di verifica con esito favorevole è rilasciata "autorizzazione in sanatoria" che è resa disponibile sul SUE e comunicata all'Autorità Giudiziaria alla quale, se richiesto, viene messa a disposizione l'intera documentazione afferente.
5. Ai sensi e secondo le direttive del D.P.R. 380/2001 art. 103 comma 2 il settore Tecnico regionale nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza, provvede, comunque, ad accertare se gli interventi che hanno usufruito del regime del "silenzio assenso", procedono in conformità a quanto stabilito dalle norme tecniche vigenti. Ai fini dell'esercizio dell'attività prevista dal sopra citato articolo, sono individuati come prioritari i lavori avviati o effettuati sulla base di autorizzazione rilasciata secondo le modalità di cui all'art. 94, comma 2 bis".
6. Nel caso in cui, accedendo al SUE si accerti, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 241/90, l'avvenuta convocazione della conferenza di servizi, indipendentemente che essa sia asincrona o sincrona (in presenza o virtuale), il Settore tecnico regionale, in caso di istruttoria favorevole del progetto, non emette la relativa autorizzazione sismica bensì inserisce sul portale SUE apposita "notifica" di conclusione favorevole dell'istruttoria.

In caso il SUE comunica la non richiesta di integrazioni da parte di altri Enti coinvolti nel procedimento, il Settore Tecnico regionale provvede ad emettere, come seguito dell'istruttoria favorevole già effettuata, l'atto autorizzativo.

In caso il SUE nell'acquisire – prima della conclusione del procedimento della conferenza di servizi - una eventuale richiesta di integrazione, che non modifica sostanzialmente il progetto (evenienza che comporterebbe la chiusura negativa del procedimento) ma che rende necessaria l'integrazione degli elaborati allegati all'istanza di SISMICA, comunicherà tale evenienza al richiedente ed a tutti gli Enti, compreso il Settore tecnico regionale, che potrà, in questo caso, attivare, la procedura di richiesta di integrazione.

Tale attivazione consentirà al richiedente di inserire gli elaborati modificati caricandoli nella pratica SUE e, quindi, l'aggiornamento del fascicolo di SISMICA.

7. La tempistica per l'istruttoria del progetto ai sensi della normativa sismica, in caso di coinvolgimento del Settore Tecnico regionale nella conferenza dei servizi, è quella prevista dalla norma nazionale regolante la stessa.

ART. 12

INTERVENTI DI MINORE RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

1. Gli interventi classificati all'art. 2 comma 3 lettera b) quali di " minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità' sono quelli riportati **nell'elenco B di cui all'Allegato 3** al presente regolamento.
2. Tutti gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/200 s.m.i. e in deroga al comma 1 dell'art. 94 del medesimo D.P.R., al preventivo deposito del progetto.
3. Il progetto deve essere inviato al SUE che lo trasmetterà al Settore Tecnico Regionale. Sono soggette alla predetta procedura anche le varianti che non sono collocabili tra quelle definite "non sostanziali" riportate nell'elenco D di cui all'Allegato 3 al presente regolamento. Restano ferme le procedure di cui agli artt. 65 e 67 comma 1 del D.P.R. 380/2001 s.m.i.
4. Anche per i progetti di cui al comma 1 il progettista strutturale deve, comunque, attuare la procedura specificata all'art.6, necessaria ad effettuare il successivo controllo a campione per come previsto dall'art. 3 comma 3 della L.R. n. 16/2020 o eventuale controllo richiesto specificatamente dall'autorità giudiziaria.
5. Il progettista responsabile delle strutture deve allegare all'istanza specifica dichiarazione che asseveri l'appartenenza dell'opera all'elenco B, alla Classe d'uso normata dalle NTC vigenti, il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo e quello architettonico.

ART. 13 ATTESTAZIONE DI DEPOSITO

1. Per i progetti di cui all'art. 12 il sistema informatico del Settore Tecnico regionale, contestualmente alla ricezione del progetto sul medesimo sistema, rilascia il relativo attestato di deposito che è reso disponibile sul SUE.

ART. 14 CONTROLLO A CAMPIONE

1. Per un campione, per ogni area territoriale, regionale, del 5% dei progetti di cui all'art. 12, il Settore Tecnico Regionale competente effettuerà il controllo con le modalità riportate all'art. 6 comma 3 della L.R. n. 16/2020. Tale campione viene sorteggiato, in modo del tutto automatico dalla piattaforma ogni qualvolta viene attestato il deposito di numero sessanta progetti. Il campione sorteggiato sarà comunicato all'interessato entro tre giorni dall'avvenuto sorteggio. L'attività di controllo dovrà avvenire da parte del Settore Tecnico Regionale entro 30 giorni dal sorteggio e l'esito comunicato al committente entro 5 giorni.
2. In caso di esito non favorevole del controllo, il Settore Tecnico Regionale potrà chiedere integrazioni e nel caso siano in atto i lavori, su valutazione del medesimo Settore, gli stessi dovranno sospendersi fino alla verifica positiva delle integrazioni richieste. La tempistica dell'istruttoria delle integrazioni è di 15 giorni dal ricevimento delle stesse che dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta.
3. Nei casi in cui il progetto, anche con le successive integrazioni non venga autorizzato o comunque in caso di grave violazione delle norme tecniche vigenti, il Settore Tecnico Regionale competente procederà ad annullare in via di autotutela l'attestazione di avvenuto deposito e, nel caso in cui i

lavori siano già iniziati, emetterà contestualmente il decreto di sospensione dei lavori, informandone l'Ente territoriale competente, l'Autorità Giudiziaria e l'Ordine/Collegio Professionale di appartenenza nei rispettivi ruoli di progettista, direttori dei lavori e collaudatore.

ART. 15
OPERE PRIVE DI RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

1. Gli interventi classificati all'art. 2 comma 3 lettera c) quali “ **privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità**” sono quelli riportati **nell'elenco C di cui all'Allegato 3** al presente regolamento.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001 s.m.i. e in deroga al comma 1 dell'art. 94, al preventivo deposito del progetto. Il progetto deve essere inviato al SUE che, rilasciando il protocollo di ricezione, ne attesta il deposito. Il SUE provvede a trasmettere il progetto al Settore Tecnico Regionale. Restano ferme le procedure di cui agli artt. 65 e 67 comma 1 del D.P.R. 380/2001 s.m.i..
3. Per gli interventi su richiamati la rispondenza della progettazione delle opere alle norme tecniche in vigore deve essere certificata, con apposito atto, da un tecnico abilitato, contestualmente al deposito del progetto. Nello stesso atto deve attestare che le opere sono tra quelle riportate nell'elenco di cui al comma 1.

ART. 16
VARIANTI DI CARATTERE NON
SOSTANZIALE

1. Gli interventi classificati all'art. 2 comma 3 lettera d) quali “varianti non sostanziali” sono quelli riportati **nell'elenco D di cui all'Allegato 3** al presente regolamento.
2. Rientrano tra le varianti non “sostanziali” la realizzazione in corso d'opera di interventi privi di rilevanza di cui all'art. 15.
3. Per gli interventi, compresi quelli in sanatoria, che rientrano nella fattispecie di cui al comma 1 e 2 si applica la procedura di cui ai successivi commi 4, 5, 6 e 7.
4. Fatto salvo quanto disposto del comma 6 dell'art. 94 bis e dal comma 5 dell'art. 65, sono esonerate dal preavviso scritto di cui al comma 1, dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001 s.m.i. tutte le varianti che sono definite “ non sostanziali”.
5. L'appartenenza dell'intervento alla predetta fattispecie comporta, in ogni caso, che lo stesso deve essere progettato e realizzato in osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni e delle disposizioni relative alla direzione lavori e al collaudo statico delle costruzioni.
6. La documentazione tecnica relativa alle varianti “non sostanziali” dovrà essere predisposta prima della loro esecuzione e disponibile in cantiere.
7. La descrizione della variante deve essere riportata dettagliatamente dal direttore dei lavori nella propria relazione a struttura ultimata e confermata dal Collaudatore nella propria relazione di Collaudo, certificando l'appartenenza delle stesse all'elenco D di cui al comma 1.

ART. 17
SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE IN SITU

1. In ottemperanza di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 6 della L.R. n. 16/2020 laddove, a seguito di segnalazioni da parte di Amministrazioni, Enti o Organi giurisdizionali, si renda necessaria, a tutela della pubblica incolumità, procedere a verifiche sulla corrispondenza tra le opere realizzate o in corso di realizzazione e il progetto autorizzato o depositato ai fini della normativa sismica, il Settore Tecnico Regionale acquisisce preliminarmente e con l'urgenza del caso, gli esiti delle attività di controllo, nonché gli eventuali provvedimenti adottati dalla Amministrazione Comunale interessata, quale organo deputato al controllo del territorio.
2. Il Settore Tecnico Regionale, nell'ambito dei compiti e delle responsabilità d'ufficio, qualora siano presenti comprovati motivi di urgenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, o su specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria, procede a verifiche in corso d'opera, nonché ad accertamenti da effettuarsi in situ, secondo modalità e criteri generali adottati dal Settore Tecnico Regionale nel rispetto della legge vigente. Le verifiche su opere in corso e su quelle ultimate, sono volte ad accertare la reale corrispondenza tra il progetto alle opere realizzate.
3. Le verifiche e gli accertamenti in situ, di cui è data preventiva e tempestiva comunicazione della data della visita almeno 7 giorni prima, salvo motivo di somma urgenza, al Committente ed al Direttore dei Lavori, sono svolti, di norma, congiuntamente con l'ufficio tecnico comunale. Il Direttore dei Lavori e il Committente devono essere informati dal Settore Tecnico Regionale sull'esito degli accertamenti effettuati, eccezionalmente, anche in loro assenza.
4. Degli accertamenti effettuati devono essere redatti appositi verbali che descrivano dettagliatamente gli esiti delle verifiche effettuate.
5. Qualora, a seguito dell'attività di controllo vengano riscontrate difformità, tra le opere realizzate ed il progetto, che non siano ascrivibili in quelle definite "non sostanziali", ne verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente per territorio e agli Ordini/Collegi Professionali di appartenenza del Direttore dei Lavori e del Collaudatore. Qualora gli interventi strutturali non siano ultimati, si procederà alla sospensione dei lavori con le modalità previste dagli artt. 70 e 97 del D.P.R. n. 380/2001.

ART. 18
RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA

1. Il direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 6 della l. 1086/1971, ovvero dell'articolo 65, comma 6, del D.P.R. 380/2001 s.m.i., deve depositare presso il SUE entro sessanta giorni dalla fine dei lavori strutturali, la relazione a struttura ultimata in formato PDF/A e firmata digitalmente, comprensiva dei certificati di laboratorio relativi alle caratteristiche dei materiali impiegati, per come previsto dall'art. 65 comma 6 del D.P.R. 380/2001, nonché dell'assolvimento all'imposta di bollo secondo la normativa di riferimento. Il SUE, rilasciando il protocollo di ricezione, ne attesta il deposito e trasmette la Relazione a struttura ultimata al Settore Tecnico regionale.
2. L'intervallo di tempo compreso tra la data delle prove sui materiali (schiacciamento dei cubetti di calcestruzzo e prove sull'acciaio) e quella del prelievo non dovrà eccedere il limite previsto dalle norme nazionali e regionali utilizzate per la redazione del progetto esecutivo.
3. La Relazione deve comprendere il controllo di accettazione per come previsto nelle norme tecniche. Qualora non siano rispettati i tempi di cui al comma 2 il direttore dei lavori dovrà

procedere all'integrazione delle prove sui materiali con ulteriori prove distruttive e non distruttive comprovanti la validità dei risultati ottenuti, per come previsto al punto 11.2.6 lettera d) delle N.T.C. di riferimento.

4. Il direttore dei lavori, dopo avere ricevuto l'attestato di deposito, trasmette, ai sensi del comma 8 dell'art. 65 del D.P.R. 380/2001 s.m.i., la relazione al collaudatore designato, al fine della redazione del certificato di collaudo statico.
5. Per gli interventi di cui all'art. 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 65 del D.P.R. 380/2001 s.m.i..

ART. 19 COLLAUDO STATICO

1. Il collaudo statico deve essere eseguito, per le opere previste dall'art. 67 del D.P.R. 380/2001, nonché dalle specifiche norme tecniche per le costruzioni. Il Collaudo viene sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione nei casi previsti dall'art. 67 comma 8ter del D.P.R. 380/2001 s.m.i.
2. Il certificato di collaudo delle opere, di cui al comma 1, deve essere depositato in formato PDF/A e firmato digitalmente, nei termini previsti dall'articolo 67 comma 5 del D.P.R. 380/2001, al Settore Tecnico regionale tramite il SUE. Il sistema informatico del Settore Tecnico regionale rilascia, contestuale attestato di deposito che è reso disponibile sul SUE.
3. Al certificato di collaudo deve essere allegata la documentazione prevista dalle norme tecniche vigenti, nonché dell'assolvimento all'imposta di bollo secondo la normativa di riferimento.
4. Il collaudatore incaricato in base alle proprie competenze deve essere in possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge vigente, iscritto al relativo Albo da almeno dieci anni e che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.
5. Il collaudatore è tenuto, per le opere per le quali è previsto il rilascio del certificato di agibilità, ad attestare nel certificato di collaudo statico la rispondenza, ai sensi dell'articolo 62 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i., dell'opera alle norme del Capo IV richiamato nel medesimo articolo.
6. Per opere non disciplinate dal Codice degli Appalti pubblici e dalle direttive connesse, quando la figura del Committente e del Costruttore coincidono, è fatto obbligo al committente/costruttore di richiedere al competente Ordine Professionale provinciale la nomina di una terna di professionisti fra i quali scegliere il collaudatore.
7. Quanto previsto al comma 6 viene applicato anche alle opere in sanatoria già realizzate e prive della figura del direttore dei lavori e per la cui sanabilità strutturale non sono previsti interventi di adeguamento" per i quali sarà necessario la figura del D.L. Ricorrendo tale circostanza la nomina del collaudatore può avvenire con le modalità ordinarie.

ART. 20 DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI E DI RISPONDENZA

1. Per i progetti riguardanti interventi che esulano dall'ottemperanza dell'articolo 65 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i. e/o per i quali non è stato designato il collaudatore ai sensi dell'articolo 67 del citato D.P.R. o ai sensi delle NTC di riferimento, il Direttore dei lavori deve trasmettere al Settore Tecnico

Regionale per mezzo della piattaforma SUE, entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori, la dichiarazione di fine degli stessi, certificandone la rispondenza al progetto. La dichiarazione deve essere trasmessa con con l'assolvimento all'imposta di bollo secondo la normativa di riferimento.

ARTICOLO 21 PARERE SUGLI STRUMENTI URBANISTICI

1. Il parere, richiesto ai sensi dell'art. 13 della legge 64/1974 e dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i. sugli strumenti urbanistici di scala comunale di cui all'articolo 15 della legge regionale 28.12.2015, n. 37 e s.m.i., deve essere rilasciato dal Settore Tecnico Regionale con le seguenti modalità:
 - a) per i Piani Strutturali Comunali (PSC) e i Piani Strutturali Associati (PSA) o loro varianti il parere è vincolante e deve essere rilasciato prima dell'adozione dello strumento urbanistico da parte del Consiglio Comunale, entro 60 giorni dall'acquisizione della richiesta dell'amministrazione comunale corredata del Piano Strutturale completo di Regolamento Edilizio ed Urbanistico. Gli elaborati del PSC e/o del PSA o loro varianti devono essere presentati su supporto informatico, nelle forme previste dal Codice dell'amministrazione digitale. Nell'ambito della Conferenza di pianificazione di cui all'art. 13 della L. R. n. 19/2002, e s.m.i., deve essere espresso un parere preliminare sul Documento Preliminare, secondo i termini e le modalità di cui di cui agli artt. 27 e 27 bis della citata legge regionale n.19/2002 che può contenere osservazioni e proposte di modifica e integrazione di cui si dovrà tenere conto in sede di esame per il rilascio del parere;
 - b) per gli strumenti urbanistici la cui procedura di formazione non prevede la Conferenza di pianificazione, il parere deve essere rilasciato, prima dell'approvazione dello strumento urbanistico da parte del Consiglio Comunale, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale corredata dello strumento di Piano inoltrato su supporto informatico, nelle forme previste dal Codice dell'amministrazione digitale.
2. Al fine di garantire l'omogeneità dell'analisi della pericolosità e di rischio dell'intero territorio regionale, il Settore regionale competente verificherà che gli elaborati dello studio geomorfologico siano conformi a quanto riportato nei "Contenuti minimi degli studi geomorfologici per i differenti livelli di pianificazione", nonché a quanto indicato al comma 4 dell'art. 20 della L. R. n. 19/2002 e, per quanto afferente agli aspetti geomorfologici, all'Allegato 1 (Linee guida per la valutazione dei rischi territoriali e per l componente geologica dei PSC/PSA) del Tomo IV del Q.T.R.P.

ART. 22 ALLEGATI

1. fanno parte integrante del presente regolamento:
 - a) Allegato 1 "valutazione degli effetti di sito per interventi di tipo edilizio"
 - b) Allegato 2 "valutazione degli effetti di sito per piani territoriali"
 - c) Allegato 3 "elenchi distinti per classificazione degli interventi"

ART. 23 NORMA TRANSITORIA

1. Le disposizioni del presente regolamento, si applicano alle istanze e alle denunce acquisite al protocollo del SUE, qualora già istituito, o della regione per il tramite della piattaforma, in ragione di quanto dettato dall'art. 14 della L.R. n. 16/2020.

2. Per come dettato dall'art. 15 comma 4 della L.R. n. 16/2020 nelle more dell'entrata in esercizio della piattaforma regionale SUE, le procedure di cui al presente regolamento sono svolte direttamente presso il Settore Tecnico regionale competente per territorio attraverso la piattaforma SISMI.CA.

**ART. 24
ABROGAZIONE**

E' abrogato, dall'entrata in vigore del presente Regolamento il Regolamento regionale n. 15/2017 recante *"Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica di cui alla L.R. n. 37 del 31.12.2015"*.

**ART. 25
ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BURC e sul sito istituzionale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque, di osservarlo e di farlo osservare come Norma Regolamentare della Regione Calabria.

allegato alla deliberazione
n° 344 del 09 NOV. 2020

ALLEGATO 1**VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI SITO PER INTERVENTI DI TIPO EDILIZIO****ART. 1
GENERALITÀ**

1. Le valutazioni degli effetti di sito sono quelle descritte nell'Art. 5 del regolamento regionale – parte generale.
2. Sono previsti differenti livelli di analisi in funzione dell'importanza dell'opera, valutata sulla base della classe d'uso della struttura secondo quanto definito al paragrafo 2.4.2 delle NTC 2018.
3. I livelli di analisi di cui al comma 2 del presente articolo si suddividono in analisi semplificate e analisi specifiche, descritte rispettivamente nei successivi Artt. 2 e 3 del presente allegato.
4. Dove sono presenti studi di microzonazione sismica, redatti secondo le modalità definite negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" e s.m.i., predisposte dalla Commissione Tecnica di cui all'art.5, commi 7 e 8, dell'OPCM 3907/2010, istituita con il DPCM del 21/04/2011, e recepiti negli strumenti urbanistici vigenti, l'edilizia pubblica e privata ne deve tenere conto nella valutazione dell'azione sismica.
5. Qualora per il sito di progetto siano stati effettuati Studi di microzonazione sismica di Livello 3, redatti in conformità agli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica", devono costituire documento tecnico di riferimento per il progetto.
6. La relazione geologica oltre che contenere definito dalle NTC 2018 (par. 6.2.1) e dalle normative nazionali in materia, dovrà:
 - a) riportare i vincoli ricadenti nell'area di progetto e per un intorno significativo (Vincolo Idrogeologico - forestale, P.A.I. – frana, idraulico ed erosione costiera, P.S.E.C., P.T.C.P., Q.T.R.P.);
 - b) ricostruire i caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici e geomorfologici del sito;
 - c) illustrare dettagliatamente i risultati delle indagini geologiche, geotecniche e geofisiche; motivare la scelta del mezzo d'indagine, e i metodi utilizzati per l'interpretazione documentandone i risultati, anche mediante allegati fotografici;
 - d) analizzare gli aspetti tettonici e la sismicità storica del sito;
 - e) definire il livello di pericolosità sismica mediante la determinazione della Categoria del sottosuolo e topografica e dei parametri V_{seq} , a_{max} , valutando altresì la suscettibilità del sito alla liquefazione, con la relativa verifica, e ad altri effetti sismo indotti;
 - f) ricostruire il modello geologico – tecnico di progetto contenente i valori di caratterizzazione dei terreni dedotti da opportune indagini;
 - g) valutare la compatibilità geologica/geomorfologica del sito con preciso riferimento all'opera in progetto;
 - h) contenere cartografie geotematiche (inquadramento territoriale, planimetria dell'area d'intervento, carta geologica e litotecnica corredate da sezioni geologiche ad opportuna scala ricavate attraverso adeguate indagini di dettaglio, planimetria con ubicazione delle indagini, stralcio P.A.I., ecc).

**ART. 2
ANALISI SEMPLIFICATE**

1. Le analisi di base seguono l'approccio semplificato descritto nel paragrafo 3.2 delle NTC 2018. Esso consente di ottenere lo spettro elastico di progetto a partire dalla pericolosità sismica di base definita come "accelerazione orizzontale massima attesa a_g in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (di categoria A come definita al § 3.2.2 delle NTC/18)", utilizzando fattori di amplificazione stratigrafica (S_s) e topografica (S_T).

2. Il fattore di amplificazione stratigrafica viene definito in base all'individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento, così come descritto nelle Tab. 3.2.II delle NTC 2018. Ai fini della identificazione della categoria di sottosuolo, la classificazione si effettua in base ai valori della velocità equivalente $V_{S,eq}$ per come definita dall'espressione al punto 3.2.2 delle NTC 2018. Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde di taglio $V_{S,eq}$ è definita dal parametro $V_{S,30}$ ottenuto ponendo $H=30$.
3. I valori di V_S sono ottenuti mediante specifiche prove oppure, con giustificata motivazione e limitatamente all'approccio semplificato, sono valutati tramite relazioni empiriche di comprovata affidabilità con i risultati di altre prove in sito, quali ad esempio le prove penetrometriche dinamiche per i terreni a grana grossa e le prove penetrometriche statiche per terreni a grana fine. Tali prove, per essere validamente adoperate per le correlazioni empiriche, dovranno investigare la successione stratigrafica fino allo strato assunto come bedrock sismico o, in assenza di quest'ultimo, fino alla profondità di 30 mt.
4. Il fattore di amplificazione topografica si basa su configurazioni superficiali semplici così come indicato nella Tab 3.2.III delle NTC18, che si riferiscono a configurazioni geometriche prevalentemente bidimensionali, creste o dorsali allungate, e devono essere considerate nella definizione dell'azione sismica se di altezza maggiore di 30 m.

ART. 3 ANALISI SPECIFICHE

1. Le analisi specifiche permettono di ottenere lo spettro elastico di progetto e/o gli accelerogrammi in superficie a partire da una modellazione numerica o per mezzo di misure empiriche sperimentali.
2. Per tale livello di approfondimento sono necessarie le seguenti informazioni minime:
 - Litostratigrafia del sito con particolare attenzione alla profondità del *bedrock* sismico (quando individuabile);
 - Soggiacenza della falda e campo di escursione;
 - Caratterizzazione geotecnica dei terreni e caratterizzazione geomeccanica degli ammassi rocciosi;
 - Profilo della velocità delle onde S (V_S);
 - Morfologia del *bedrock* sismico;
 - Morfologia superficiale del sito;
 - Caratterizzazione dei terreni in condizioni dinamiche mediante le opportune prove di laboratorio allorché la natura dei terreni consenta il prelievo di campioni indisturbati.

ART. 4 AREA DI ANALISI

1. L'area di analisi deve comprendere il sito direttamente interessato dalla struttura (comprese eventuali opere accessorie) e il suo intorno significativo al fine di valutare eventuali interferenze con le opere in progetto, con particolare riferimento a:
 - Dissesti gravitativi e loro livello di pericolosità;
 - Aree circostanti suscettibili di liquefazione, densificazione o instabilità sismo indotta;
 - Aree circostanti suscettibili di grandi deformazioni laterali.

ART. 5 ANALISI PER OPERE EDILIZIE ORDINARIE APPARTENENTI ALLA CLASSI D'USO I E II

1. Il livello minimo di analisi richiesto per le opere ordinarie, appartenenti alle classi d'uso I e II, è il Livello base semplificato così definito nell' Art. 2 del presente allegato. Fanno eccezione le opere che ricadono in un tipo di sottosuolo non classificabile nelle categorie di cui alla tab. 3.2.II delle NTC 18 e/o in configurazioni topografiche complesse, di altezza superiore ai 30 metri e non comprese tra quelle riportate nella tab. 3.2.III delle NTC18, per le quali è sempre necessario predisporre specifiche analisi di risposta locale per la definizione delle azioni sismiche.

2. Gli edifici residenziali non regolari in pianta e/o in elevazione caratterizzati da un rapporto tra l'altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3 sono assoggettati al livello di analisi per la valutazione degli effetti di sito stabilito al successivo art. 6 del presente allegato.
3. Per strutture di modeste dimensioni si assume che le caratteristiche fisico-meccaniche del sottosuolo siano invariate per tutto il volume che interessa la struttura, e che l'azione sismica possa essere descritta da un unico spettro di risposta elastico.

ART. 6

ANALISI PER OPERE STRATEGICHE O RILEVANTI PER L'USO APPARTENENTI ALLE CLASSI D'USO III E IV

1. Le opere classificate come strategiche o rilevanti per l'uso, appartenenti alla classe III e IV, sono quelle analiticamente indicate negli allegati A e B del DGR 292 del 14.7.2014.
2. Le verifiche specifiche descritte all'art. 3 del presente Allegato si applicano a tali opere facendo ricorso ai risultati della relazione geologica utili per la scelta del tipo di analisi (mono o bidimensionale a seconda della configurazione geologica e/o geomorfologica del sito) e necessarie per valutare l'amplificazione stratigrafica e topografica, con esclusione di impianti eolici con potenza superiore a 60 Kw, strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione).
3. Le indagini geologiche, geognostiche, geofisiche devono essere programmate in funzione delle caratteristiche geologiche formazionali e tipologiche a dell'opera, dell'intervento, del tipo di analisi scelto e della complessità geologica e geomorfologica dell'area, al fine di ottenere le informazioni minime richiamate all'art. 3 del presente Allegato.
4. Oltre a tali informazioni, a prescindere dal tipo di analisi utilizzata, le indagini geognostiche devono interessare la porzione di sottosuolo influenzata direttamente o indirettamente dalla costruzione del manufatto e che influenza il manufatto stesso, con grado di approfondimento crescente in funzione dell'importanza dell'opera e della complessità del sistema geologico e geotecnico. L'approfondimento deve consentire una documentata ed esaustiva ricostruzione del modello geologico - stratigrafico, geotecnico e sismico del volume significativo di sottosuolo.
5. I valori nominali e caratteristici delle proprietà fisiche e meccaniche dei terreni devono essere ottenuti, per ogni profilo rappresentativo del sottosuolo, mediante prove di laboratorio e/o misure in situ.
6. Le prove di laboratorio devono essere eseguite e certificate per come previsto dalla normativa vigente.

Art. 7

VALUTAZIONE DEL POTENZIALE DI LIQUEFAZIONE

1. Il presente Allegato tecnico acquisisce senza modifiche quanto esposto nelle NTC 2018 al § 7.11.3.4. con riguardo al fenomeno della liquefazione.

ART. 8

STABILITA' DEI PENDII

1. Il presente Allegato tecnico acquisisce senza modifiche quanto esposto nelle NTC 2018 a proposito della valutazione della stabilità dei pendii.
2. Ove ricorrano le condizioni geomorfologiche, la realizzazione di strutture o infrastrutture su versanti o in prossimità del piede o della sommità di pendii naturali richiede la preventiva verifica delle condizioni di stabilità, ante e post operam, secondo quanto previsto dal § 7.11.3.5 delle NTC 2018.

ART. 9

INDAGINI GEOGNOSTICHE E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI SITO

Le indagini geognostiche e le valutazioni effettuate ai fini della definizione degli effetti di sito sono parte integrante della documentazione di progetto.

allegato alla deliberazione
n° 344 del 09 NOV. 2020

ALLEGATO 2**VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI SITO PER PIANI TERRITORIALI****ART. 1
GENERALITÀ**

1. Gli indirizzi e i criteri, consolidati a livello scientifico e normativo prevedono che, ai fini della prevenzione e della valutazione del rischio sismico, la Microzonazione rappresenti uno strumento di estrema utilità per il Governo del Territorio, per la Progettazione e per la Pianificazione dell'emergenza. La Microzonazione ha lo scopo di riconoscere, ad una scala adeguata al livello di conoscenza, le condizioni locali che possono modificare sensibilmente le caratteristiche del moto sismico atteso o possono produrre "deformazioni permanenti" rilevanti per le costruzioni e le infrastrutture. Lo studio di MS deve fornire la base conoscitiva della pericolosità sismica locale ed al contempo consentire di stabilire gerarchie di pericolosità utili per la pianificazione territoriale, per la programmazione di interventi di riduzione del rischio sismico e per la sicurezza delle infrastrutture e delle costruzioni.
2. Per la prevenzione e mitigazione del rischio sismico, la valutazione degli effetti di sito deve accompagnare la redazione dei piani territoriali prevedendo la possibilità di amplificazione locale, l'incidenza del moto sismico sulla stabilità dei pendii ed individuando le aree potenzialmente interessate da fenomeni di liquefazione o di deformazione del suolo (effetti cosismici), secondo quanto prescritto dall'Allegato 1 (Linee guida per la valutazione dei rischi territoriali e per la componente geologica dei PSC/PSA) del Tomo IV del Q.T.R.P., dai "Contenuti Minimi per gli studi geomorfologici" approvati con DDG n. 507 del 30.01.2015, nonché da quanto stabilito dagli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" dalla Commissione Tecnica di cui all'art.5, commi 7 e 8, dell'OPCM 3907/2010 e s.m.i. istituita dal DPCM del 21/04/2011, integrate dal presente allegato.

CAPO I – STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA**ART. 2
FINALITÀ ED UTILIZZO**

1. Lo svolgimento di studi di microzonazione sismica per i piani territoriali può avvenire attraverso un approfondimento delle analisi e delle valutazioni che vede in primo luogo l'adeguamento dell'analisi della pericolosità sismica di base a scala di area vasta, provvedendo a redigere approfondimenti di studi e analisi in funzione del proprio livello di competenza, arrivando a definire una pericolosità sismica locale e corredando lo strumento con opportune norme finalizzate alla riduzione del rischio sismico.
2. Gli studi di Microzonazione sismica (finanziati con i fondi di cui all'art. 11 L 24/06/09 n. 77 e redatti secondo gli ICMCS), se approvati in via definitiva dalla Commissione Tecnica per il supporto ed il monitoraggio degli studi di microzonazione sismica (OPCM 3907/2010 e s.m.i.), dovranno essere utilizzati come riferimento durante la fase di redazione dei Piani Territoriali. Gli elementi utilizzati potranno essere opportunamente generalizzati ed adeguati alla scala di rappresentazione; inoltre, per la corretta applicazione dei risultati della microzonazione, specifiche normative dovranno essere inserite nelle Norme di attuazione di carattere geologico.

**ART.3
PROCEDURE**

1. La procedura per la valutazione dell'amplificazione sismica prevede tre livelli di approfondimento in conformità agli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica", approvati dalla Regione Calabria con DGR n. 64 del 27.02.2011.

2. La procedura per la valutazione della stabilità dei pendii, della liquefazione e degli effetti di deformazione permanente prevede due fasi di approfondimento secondo quanto stabilito rispettivamente agli Art. 6, 8 e 10 del presente Allegato.

ART. 4 ANALISI DI AMPLIFICAZIONE

1. La Microzonazione Sismica è di competenza degli Enti locali e può essere avviata con gli studi per la pianificazione territoriale e va attuata, in conformità a quanto previsto dagli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica", approvati dalla Regione Calabria con DGR n. 64 del 27.02.2011, attraverso i seguenti livelli:

PRIMO LIVELLO: redatto secondo le modalità definite negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" dalla Commissione Tecnica di cui all'art.5 commi 7 e 8 dell'OPCM 3907/2010 e s.m.i., approvati dalla Regione Calabria con DGR n. 64 del 27.02.2011;

SECONDO LIVELLO: in conformità a quanto definito negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica", ove ricorrano le condizioni di applicabilità previste, deve considerare le aree individuate nel primo livello prevedendo ulteriori approfondimenti. Il secondo livello, in particolare, consente di stabilire le aree suscettibili di amplificazione definite nel primo livello, per le quali sia possibile quantificarne l'entità attraverso metodi semplificati (abachi, livello 2 di MS) e quelle per le quali siano necessari approfondimenti con il livello 3 di MS;

TERZO LIVELLO: nelle zone definite stabili suscettibili di amplificazioni locali ed in quelle suscettibili di instabilità particolarmente gravose, così definite nei precedenti livelli di analisi, si deve predisporre un programma di indagini geognostiche attraverso le quali acquisire i parametri necessari per le modellazioni numeriche con cui quantificare l'amplificazione stratigrafica e topografica. La tipologia e la quantità di indagini saranno commisurate al metodo utilizzato, fermo restando che le metodologie utilizzate per l'acquisizione dei dati devono essere conformi agli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica", approvati con DGR n. 64 del 27.02.2011.

ART. 5 AMPLIFICAZIONE - RISULTATI ATTESI

1. I risultati attesi dai differenti livelli di analisi sono:
 - a) **PRIMO LIVELLO:** mappe che rappresentano le microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS) presenti sul territorio oggetto di studio, identificando e distinguendo le zone stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione e le zone suscettibili di instabilità;
 - b) **SECONDO LIVELLO:** mappe che riportano per le zone stabili suscettibili di amplificazione la quantificazione numerica dell'amplificazione ottenuta con metodi semplificati (abachi), laddove applicabili, e indicazioni sulla presenza di effetti mono- bi- o tri- dimensionali da approfondire nel livello successivo;
 - c) **TERZO LIVELLO:** mappe dei fattori di amplificazione ottenuti da simulazioni numeriche, utilizzando dati desunti da indagini ed elaborazioni proprie del livello 3 di MS.
2. Dati, metodi e risultati dello Studio di MCS devono essere esaurientemente esposti nella relazione geologica illustrativa redatta in conformità agli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica"; qualora lo studio di MS sia utilizzato per la pianificazione territoriale, i dati in esso contenuti dovranno essere valutati nella Relazione Geomorfologica redatta ai sensi dell'art. 20 comma 4 della L.R. 19/02 e s.m.i. e dell'Allegato 1 del tomo IV del Q.T.R.P.

ART. 6 ANALISI DI STABILITÀ DEI PENDII

1. FASE I: Afferisce al primo livello di MS e prevede l'analisi a larga scala, utilizzando anche dati di letteratura o di immediata definibilità. Lo scopo di questa analisi è di individuare cautelativamente le aree da riportare all'interno della carta delle MOPS (livello 1 di MS) in cui potenzialmente potrebbero attivarsi fenomeni di instabilità dei pendii in condizioni dinamiche. I risultati ottenuti potranno essere periodicamente aggiornati e verificati in considerazione delle nuove conoscenze derivanti da nuove analisi o da analisi più approfondite.
2. FASE II: Afferisce al secondo livello e, ove ricorrano le condizioni, al terzo livello di MS e deve interessare le aree che, per caratteristiche geomorfologiche e litologiche, potrebbero destabilizzarsi a seguito di un evento sismico (zone di suscettibili di instabilità e zone di rispetto delle MOPS). Essa deve contenere la valutazione quantitativa della suscettibilità al franamento in accordo con quanto definito dagli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" e s.m.i.

ART. 7 STABILITÀ DEI PENDII - RISULTATI ATTESI

1. I risultati attesi dalle fasi di analisi sono:
 - a) FASE I: Mappe che riportano i dissesti attivi e quiescenti con adeguata perimetrazione, nonché la valutazione qualitativa della suscettibilità al franamento;
 - b) FASE II: Mappe che definiscano ubicazione, numero e tipologia di frane, distinguendole tra attive e quiescenti, nonché la stima degli spostamenti permanenti potenzialmente indotti dalle azioni sismiche.
2. Dati di analisi, metodologie utilizzate e risultati ottenuti devono essere esaurientemente esposti nella relazione geologica illustrativa redatta in conformità agli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica"; qualora lo studio sia utilizzato per la pianificazione territoriale, i dati in esso contenuti dovranno essere riportati e valutati nella Relazione Geomorfologica redatta ai sensi dell'art. 20 comma 4 della L.R. 19/02 e s.m.i. e dell'Allegato 1 del tomo IV del Q.T.R.P.

ART. 8 ANALISI DI LIQUEFAZIONE

1. Fase I: Afferisce al primo livello di MS e prevede l'analisi a larga scala, utilizzando anche dati di letteratura o di immediata definibilità. Lo scopo di questa analisi è di individuare cautelativamente le aree da riportare all'interno della carta delle MOPS (livello 1 di MS) in cui è prevedibile il verificarsi di fenomeni di liquefazione. I risultati ottenuti potranno essere periodicamente aggiornati e verificati in considerazione delle nuove conoscenze derivanti da nuove analisi o da analisi più approfondite.
2. FASE II: Afferisce al secondo livello e, ove ricorrano le condizioni, al terzo livello di MS e, approfondendo il livello di analisi precedente, deve interessare le aree che per caratteristiche geologico-tecniche ed idrogeologiche, potrebbero subire liquefazione a causa di decremento di ampiezza e taglio delle frequenze più elevate durante il moto sismico (zone di suscettibili di instabilità per liquefazione e zone di rispetto delle MOPS). Anche se per la definizione del fenomeno vengono utilizzati metodi semplificati, i risultati dello studio devono essere presentati riportando le variazioni del fattore di sicurezza nei confronti della liquefazione lungo le verticali esplorate. I risultati devono essere riportati su una carta dove, oltre alla perimetrazione dell'area indagata, devono essere indicati ubicazione delle perforazione e valore dell'indice potenziale di liquefazione.
Per eseguire questa analisi si dovrà fare riferimento a quanto definito dagli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" e s.m.i..



ART. 9 LIQUEFAZIONE - RISULTATI ATTESI

1. I risultati attesi dalle fasi di analisi sono:
 - a) **Fase I:** Mappe che riportano le aree potenzialmente suscettibili di liquefazione;
 - b) **Fase II:** Mappe che definiscano l'area indagata e sulla quale vengano riportate le indagini eseguite ed il valore dell'indice potenziale di liquefazione.
2. Dati di analisi, metodologie utilizzate e risultati ottenuti devono essere esaurientemente esposti nella relazione geologica illustrativa redatta in conformità agli "*Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica*"; qualora lo studio sia utilizzato per la pianificazione territoriale, i dati in esso contenuti dovranno essere riportati e valutati nella Relazione Geomorfologica redatta ai sensi dell'art. 20 comma 4 della L.R. 19/02 s.m.i. e dell'Allegato 1 del tomo IV del Q.T.R.P.

ART. 10 PRESENZA DI FAGLIE ATTIVE E CAPACI E CEDIMENTI DIFFERENZIALI

1. **Fase I:** Afferisce al primo livello di MS e riporta, su adeguata cartografia, le faglie attive e capaci utilizzando anche dati di letteratura o di immediata osservazione. Lo scopo di questa analisi è di individuare cautelativamente le aree suscettibili di deformazioni permanenti correlabili a faglie attive e capaci da riportare all'interno della carta delle MOPS (livello 1 di MS) secondo quanto prescritto dalle "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie Attive e Capaci (FAC)" redatte dalla Commissione Tecnica per il supporto ed il monitoraggio degli studi di microzonazione sismica; i risultati ottenuti potranno essere periodicamente aggiornati e verificati in considerazione di nuove conoscenze derivanti da nuove analisi o da analisi più approfondite.
2. **Fase II:** Afferisce al terzo livello di MS e, approfondendo il livello di analisi precedente, deve interessare le aree suscettibili di deformazioni permanenti correlabili a faglie attive e capaci (zone instabili per cedimenti differenziali e per deformazioni permanenti dovute a faglie attive e capaci). Le analisi conseguenti dovranno essere eseguite secondo quanto definito dagli "*Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica*" e s.m.i. nonché da quanto prescritto dalle "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie Attive e Capaci (FAC)" redatte dalla Commissione Tecnica per il supporto ed il monitoraggio degli studi di microzonazione sismica.

ART. 11 CEDIMENTI DIFFERENZIALI E PRESENZA DI FAGLIE – RISULTATI ATTESI

1. I risultati attesi dalle fasi di analisi sono:
 - a) **Fase I:** Mappe che riportano le aree suscettibili di deformazioni permanenti correlabili a faglie attive e capaci;
 - b) **Fase II:** Mappe che individuino, secondo quanto definito dagli "*Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica*" e s.m.i. per gli studi di 3 livello di MS, con un parametro quantitativo gli spostamenti attesi.
2. Dati di analisi, metodologie utilizzate e risultati ottenuti devono essere esaurientemente esposti nella relazione geologica illustrativa redatta in conformità agli "*Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica*"; qualora lo studio sia utilizzato per la pianificazione territoriale, i dati in esso contenuti dovranno essere riportati e valutati nella Relazione Geomorfologica redatta ai sensi dell'art. 20 comma 4 della L.R. 19/02 e s.m.i. e dell'Allegato 1 del tomo IV del QTRP.

CAPO II – STUDI GEOMORFOLOGICI PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**ART. 12****PIANI STRUTTURALI COMUNALI ED ASSOCIATI E VARIANTI GENERALI**

1. La LUR 19/02 e s.m.i. e l'allegato 1 del Tomo IV del QTRP, prevedono che, all'interno della "Componente Geologica nella Pianificazione Territoriale", debbano essere individuate le condizioni locali a cui si possono associare modificazioni dello scuotimento (amplificazioni) o effetti cosismici, con un incremento della pericolosità sismica di base. Le aree in cui ricorrano tali condizioni devono essere rappresentate sulla "Carta delle aree a maggior pericolosità sismica locale".
2. I "contenuti minimi per gli Studi Geomorfologici" approvati dalla Regione Calabria con Decreto Dirigente di Settore n° 507/2015 si intendono interamente richiamati per quanto riguarda gli altri aspetti relativi al rilascio del parere di cui all'art. 89 del DPR 380/01 (ex art.13 della L 64/74).
3. Qualora la Pericolosità Sismica di cui al punto 2.6.5 dell'allegato 1 - Tomo IV del QTRP sia stata definita a livello di Pianificazione generale e/o di Studio di Microzonazione di Livello 1 redatto secondo gli ICMCS ed approvato in via definitiva dalla Commissione Tecnica, il geologo deve valutarne l'effettiva incidenza con le situazioni specifiche dell'area interessata, adottando i diversi livelli di pericolosità rilevati.
4. Nel caso in cui lo Studio Geomorfologico riguardi la pianificazione attuativa in aree instabili, potenzialmente instabili e in quelle soggette a rischio di liquefazione, esso dovrà contenere elaborati idonei per dimostrare le procedure adottate per la quantificazione degli indici di rischio, degli spostamenti e dei cedimenti attesi, supportati da prove in sito e laboratorio e condotti in conformità ai principi e ai metodi della Geotecnica Sismica.
5. Nel caso in cui i Piani attuativi prevedano la localizzazione di strutture strategiche o rilevanti ai fini della protezione civile inserite negli allegati A e B del DGR 292 del 14.7.2014, lo studio geologico deve identificare gli elementi geo-stratigrafici che forniscono le opportune indicazioni e procedimenti di analisi da adottare in fase esecutiva.
6. Qualora il Comune in cui ricade l'intervento sia dotato di *Carta di microzonazione sismica di livello 3*, redatta secondo ICMCS ed approvata in via definitiva dalla Commissione tecnica per il supporto ed il monitoraggio degli studi di microzonazione sismica istituita presso il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, la Carta di MS 3° liv dovrà essere inserita fra gli elaborati di piano in sostituzione della *Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale* di cui al punto 2.6.5 dell'allegato 1 - Tomo IV del QTRP.

ART. 13**PIANI PARTICOLAREGGIATI, PIANI DI LOTTIZZAZIONE, PIANI DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE, PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE, VARIANTI PARZIALI**

1. Il parere sugli strumenti urbanistici è rilasciato dal Settore Tecnico Regionale secondo le modalità previste dal Regolamento.
2. Gli elaborati devono essere presentati su supporto informatico, nelle modalità previste dal Regolamento.
1. Qualora, invece, il Comune avesse ottenuto i fondi di cui all'art. 11, Legge 24/06/09 n 77, per la redazione della *Carta di microzonazione sismica di livello 3*, redatta secondo ICMC ed approvata in via definitiva dalla Commissione tecnica per il supporto ed il monitoraggio degli studi di microzonazione sismica istituita presso il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, così come da elenco pubblicato sul

sito della Regione Calabria, la Carta di microzonazione dovrà essere inserita fra gli elaborati di piano in integrazione alla *Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale*.

ART. 14
PARERE SUGLI STRUMENTI URBANISTICI

1. Il parere sugli strumenti urbanistici è rilasciato dal Settore Tecnico Regionale secondo le modalità previste dal Regolamento.
2. Gli elaborati devono essere presentati su supporto informatico, nelle forme previste dal Codice dell'amministrazione digitale.

allegato alla deliberazione
n° 344 del 9 NOV. 2020

ALLEGATO 3

ELENCO A) INTERVENTI RILEVANTI NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

Sono subordinati alla preventiva autorizzazione, secondo le modalità della L.R. n. 16/2020 e del R.R.

- 1) interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di a_g compresi fra 0,20 g e 0,25 g). I comuni interessati sono quelli desunti dagli elenchi ufficiali della Protezione Civile;
- 2) interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (elenchi A e B della DGR n. 292 del 14.07.2014 e comunque anche tutte le opere rientranti in classe d'uso III e IV ai sensi delle NTC vigenti);
- 3) strutture che si discostano dalle usuali tipologie e/o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche come di seguito riportate (assunzione di fattori di struttura q_0 molto elevati, torri, serbatoi e silos di notevoli dimensioni, complesse strutture idrauliche o marittime, particolari strutture strallate, costruzioni dotate di isolatori sismici o dissipatori, costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche, edifici caratterizzati da un rapporto tra l'altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3);
- 4) le opere geotecniche complesse (muri, paratie ecc.) (**);
- 5) interventi soggetti a verifica a campione di cui all'art. 3 comma 2 e 3 della Legge Regionale di riferimento e del relativo Regolamento di attuazione.

(**) i muri di sostegno di cui al punto 5) sono quelli aventi altezza superiore a ml. 5,00 misurata dall'estradosso delle fondazioni. Le paratie sono quelle la cui altezza complessiva sia superiore a ml. 10,00

ELENCO B) INTERVENTI DI MINORE RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

Sono subordinati al deposito del progetto, secondo le modalità della L.R. n. 16/2020 e del R.R.

- 1) interventi che non rientrano nella fattispecie di cui all'Elenco "A";
- 2) opere appartenenti alla classe d'uso II;
- 3) interventi che non rientrano nell'Elenco "C";
- 4) interventi locali e riparazioni, ai sensi delle NTC vigenti, su costruzioni esistenti comprese quelle di cui al punto 3 dell'elenco A;
- 5) nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018.

ELENCO C) OPERE PRIVI DI RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

Sono subordinati al deposito del progetto, secondo le modalità della L.R. n. 16/2020 e del R.R.

1. Ponteggi provvisori, in elementi metallici o legno realizzati per la manutenzione, ristrutturazione e la protezione di edifici e che rispettino, comunque, le prescrizioni imposte dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. Le verifiche sismiche di opere provvisorie o strutture in fase costruttiva possono omettersi quando le relative durate previste in progetto siano inferiori a 2 anni";
2. Manufatti e macchinari semplicemente poggiati al suolo, non ancorati e resi stabili per gravità o tramite contrappesi. Basamenti per macchine e/o apparecchiature generiche (elettriche, idrauliche ecc.) stabilmente ancorate alla fondazione non a servizio di impianti dichiarati strategici e che abbiano, comunque, una superficie < a mq. 3,00;
3. Opere di facile rimozione da realizzare sul demanio marittimo e aventi le caratteristiche di quelle riportate al comma 2 lettere a) e b) dell'art.9 della L.R n. 17 del 21.12.2005, per come disposto dall'art. 10 comma 4 del PIR - Piano di Indirizzo Regionale di utilizzo delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative - adottato dal Consiglio Regionale della Calabria con Deliberazione n. 147 del 12.06.2007;
4. Muri di recinzione che non svolgano in nessun caso funzioni di contenimento, aventi altezza massima \leq a 2.00 m, da realizzare per recingere lotti di terreno non prospicienti assi stradali e/o aree pubbliche, ovvero aree nelle quali sia prevista presenza occasionale di persone. L'altezza del muro va misurata tra la massima elevazione dello stesso e il punto più depresso del terreno. In tale caso e per le aree precitate, rientrano anche i muri di recinzioni realizzati in sovrapposizione a muri di contenimento di altezza massima \leq a 1.00 m e altezza complessiva \leq a 2.00 m;
5. Muri di recinzione che non svolgano in nessun caso funzioni di contenimento, aventi altezza massima \leq a 1,50 m, finalizzati alla recinzione di lotti di terreno prospicienti assi stradali e/o aree pubbliche. L'altezza va misurata tra la massima elevazione del muro e il punto più depresso del terreno;
6. Pilastrini in c.a. a sostegno di cancelli con altezza \leq a 3.00 m e dimensione in sezione \leq a 0.40x0.40 m² o in acciaio;
7. Pergolati, gazebi, chioschi e tettoie aperte in legno o in profilati di metallo con funzione ombreggiante, con orditura leggera e copertura \leq a 0.25 KN/m² (teli, incannucciato, policarbonato, pannelli Isopan, ecc.), di altezza massima \leq a 3.50 m rispetto al piano di calpestio, misurata all'estradosso del punto più elevato e di superficie \leq a 30 m², purché siano realizzati a piano terra o seminterrato, ed anche posti ai piani superiori nel rispetto dei sovraccarichi assunti a base di calcolo della struttura sovrastante;
8. Piscine prefabbricate di superficie \leq a 100 m², di profondità \leq a 2.00 m (di cui fuori terra s 0.50 m), ubicate in aree private recintate a debita distanza dai manufatti e realizzate in pannelli lamierati, in resina e/o materiale plastico assimilato e dotate di certificato e/o brevetto ministeriale;
9. Vasche fuori terra di altezza \leq a 1.20 m e volume \leq a 30 m³;
10. Vasche prefabbricate in c.a. di volume \leq a 20 m³ per accumulo idrico, interrate, ubicate in aree private recintate, purché non interferiscano strutturalmente con strutture vicine e non siano soggette a carichi relativi al traffico veicolare;
11. Serre per la coltivazione di fiori, piante, ortaggi ecc., aventi copertura con teli in materiale deformabile, purché dotati di dispositivi di sfogo, di altezza massima \leq a 4.50 m rispetto al piano di campagna, misurata all'estradosso del punto più elevato;
12. Attraversamenti non carrabili realizzati con manufatti scatolari dotati di certificato e/o brevetto ministeriale aventi misure interne \leq a 2.00 m in lunghezza, larghezza ed altezza;
13. Realizzazione di rampe pedonali con dislivello \leq a 1.50 m;
14. Opere cimiteriali, tipo ossario o edicole funerarie (con esclusione delle cappelle gentilizie) di altezza \leq a 4,00 m. (esclusa eventuale scarpa di fondazione di altezza s a 0.20 m) di larghezza s a 1.80 m purché la struttura portante sia indipendente da strutture adiacenti;
15. Locali ad uso servizi quali rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca, ricovero animali, e locali simili, ad un solo piano con superficie \leq a 25 m² e altezza interna \leq a 3.00 m. realizzati con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente \leq a 0,5 KN/m²;
16. Locali tecnici ubicati a piano di campagna e separati strutturalmente da altri corpi di fabbrica, destinati alla protezione di impianti tecnologici, aventi altezza interna \leq a 2,50 m. e superficie in pianta \leq a 15 m²;
17. Strutture di sostegno per dispositivi d'illuminazione di altezza < di m. 8,00, segnaletica stradale, pannelli pubblicitari, insegne e simili, isolate e non ancorate agli edifici, e qualora ancorate agli edifici aventi un peso complessivo s a 1.00 KN, dotate di certificato e/o brevetto ministeriale;
18. Pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno dotati di certificato e/o brevetto ministeriale;

- 19.** Pannelli solari e fotovoltaici ancorati al terreno con strutture di sostegno (quali pali, portali ecc.) di altezza \leq a 3.00 m dal livello del terreno dotati di certificato e/o brevetto ministeriale, purché associati ad impianti di energetica di potenza inferiore a quella prevista dalle leggi Regionali vigenti in materia;
- 20.** Pannelli solari e fotovoltaici gravanti sulla costruzione, il cui peso sia s : al 10% dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall'intervento (campo di salato o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato);
- 21.** Realizzazione di massetti in calcestruzzo, anche armato o debolmente armato, posati in piano e su porzioni di terreno delimitate, finalizzati a livellare il sottostante terreno e destinati a non svolgere funzioni di fondazione e/o ancoraggio di qualsiasi tipo di manufatto o struttura;
- 22.** Opere di ingegneria naturalistica quali briglie in legname e pietrame, difesa spondale con palificata a parete singola e talee, muri cellulari in legname fino ad un'altezza \leq a 1.50 m.
- 23.** Cunette e fossi di guardia, briglie minori ed altre opere di presidio con fondazioni dirette e senza ancoraggi aventi altezza \leq a 1,50 m.
- 24.** Interventi su opere esistenti. Tutti gli interventi su elementi non strutturali, che possano inquadrarsi quali manutenzioni ordinarie di manufatti esistenti e che non comportino incrementi dei carichi unitari assunti in sede di calcolo, cambio di destinazione d'uso e classe d'uso dell'esistente più onerosi ovvero con incremento dei carichi agenti;
- 25.** Realizzazione di nuove aperture su muratura di tamponamento (o tramezzature di spessore $>$ a 0.10 m) degli edifici con struttura portante intelaiata qualora siano rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:
- a) la tamponatura o tramezzature su cui deve essere realizzata l'apertura non abbia alcuna funzione portante e le aperture non interessino eventuali nervature verticali di collegamento alla struttura portante principale;
 - b) le nuove aperture da realizzare non necessitino di elementi strutturali accessori che non siano dei semplici travetti prefabbricati con funzioni di architravi;
 - c) la superficie della nuova apertura non ecceda il 30% della superficie del tramezzo o della muratura di tamponamento su cui l'apertura stessa deve essere realizzata.
- 26.** Chiusura di aperture esistenti negli edifici con struttura portante intelaiata, qualora gli interventi non richiedano la realizzazione di nervature verticali di collegamento alla struttura portante principale e la superficie della nuova chiusura non ecceda il 30% della superficie del tramezzo o della muratura di tamponamento su cui la chiusura stessa deve essere realizzata.
- 27.** Interventi sugli elementi non strutturali (tramezzatura interna, pavimenti, intonaci, sovrastrutture, ecc.) che non comportano variazioni in aumento del carico unitario per gli elementi strutturali interessati e senza modifica della sagoma dell'edificio;
- 28.** Chiusure di verande o balconi, anche a piano terra, con pannelli o altri materiali aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente s a 0,8 KN/m² e comunque s a 1 KN/ml;
- 29.** Realizzazione di apertura nei solai e nella copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, di superficie \leq a 1.00m m², o eliminazione di parti di solaio per la realizzazione di scale o ascensori
- 30.** Realizzazione di controsoffitti aventi peso proprio (G1) e *permanente* portato (G2) complessivamente s a 0,20 KN/m² ancorati alle strutture;
- 31.** Rifacimento di elementi dell'orditura minuta, del tavolato e del manto della copertura (per coperture in legno o in acciaio). a, nella misura massima del 20% della superficie in pianta, anche di elementi dell'orditura principale con materiali della stessa tipologia;
- 32.** Installazione di montacarichi, e piattaforme elevatrici aventi una portata s 10 KN dotati di certificato e/o brevetto ministeriale, interni o esterni all'edificio, le cui strutture non modificano significativamente la distribuzione delle azioni orizzontali, sono esclusi gli impianti da cantiere; .
- 33.** Installazione di antenne, tipo parabole e similari, su strutture esistenti (edifici, ponti, serbatoi, tralicci, ecc.) aventi peso \leq 40 Kg, diametro \leq 1.30 m, braccetti di collegamento con la struttura esistente \leq 0.30 m, dotate di certificato e/o di brevetto ministeriale.
- 34.** Paline porta antenne di telefonia mobile aventi diametro non superiore a 140 mm., peso complessivo non superiore a 3 KN, (comprensivo delle apparecchiature), altezza max pari a ml. 9,00 dal lastrico solare, staffate alla struttura verticale e ancorate al solaio. L'altezza massima sarà la somma di h1 (altezza del torrino) e di hZ (non superiore a 1,5 di h1 "altezza torrino").
- 35.** Scale autoportanti di servizio, interne agli edifici di tipo prefabbricato con qualsivoglia tipologia costruttiva, con larghezza della pedata \leq 1,1 m della quale siano forniti gli elementi tecnici principali (ed. esempio scheda

tecnica della ditta fornitrice), lo schema statico e gli ancoraggi alla struttura portante della costruzione, purché i carichi trasmessi da tali elementi alla struttura principale siano compatibili con i calcoli statici di progetto (o di verifica) in caso di edifici esistenti;

36. Shelter alloggiante le apparecchiature elettroniche, poggianti su travi di ripartizione dei carichi, avente peso complessivo non superiore a 3 KN/mq., ancorato al suolo o s struttura portante degli edifici esistenti (per un massimo di n. 3 Shelter ogni 50 mq. di superficie).

37. Strutture a servizio della tecnologia W/MAX (connessione banda larga diffusa via etere da parte di operatore titolare di concessione ministeriale), gravanti sulla costruzione In cui ciascun elemento radiante (antenne e/o parabole) abbia superficie $\leq 0,5$ mq .

38. Gabbionate di altezza strutturale fuori terra $\leq 3,00$ mt. se non prospettano su aree pubbliche, 2,00 mt. se prospettano su aree pubbliche, angolo del terrapieno inclinato sull'orizzontale $\leq 15^\circ$ e per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta.

39. Opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opera di difesa spondale, privi di ancoraggio e con fondazioni dirette, di altezza strutturale fuori terra $\leq 2,00$ mt. ;

40. Fognature, pozzetti per fognature e condotte interrate;

41. Rivestimento corticale con reti di scarpate rocciose;

42. trasformazione di finestra in portafinestra e viceversa, nelle murature portanti, che non comporti l'aumento della larghezza del vano;

43. Riparazioni localizzate, nelle murature portanti, con interventi quali risarciture, cucì-scucì e chiusure di nicchie;

44. spostamento con riallineamento di una finestra con quella sottostante/sovrastante, non reiterata nell'ambito dello stesso muro portante.

45. opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche per come previsto all'art. 79 – 80 del DPR 380/01.

ELENCO D) INTERVENTI IN VARIANTE DI CARATTERE NON SOSTANZIALE

Interventi che non comportano modifiche strutturali significative, dichiarate secondo le modalità della L.R. n. 16/2020 e del R.R.

- 1) mancata esecuzione di interventi strutturali, limitatamente agli elementi secondari (quali porzioni limitate di tamponature, balconi, parapetti, fori nei solai (vedi punto 29 elenco C) di dimensioni contenute) previsti nel progetto già autorizzato, che non creino, comunque, diminuzione della sicurezza strutturale rispetto al progetto originario;
- 2) interventi su elementi non strutturali (quali: impianti, tamponamenti, divisori) o su elementi strutturali secondari (quali: cornicioni, balconi, scale, coperture secondarie) a condizione che tali interventi non comportino variazioni significative della resistenza, della rigidità, della duttilità e della robustezza delle strutture principali oltre che della distribuzione delle masse;
- 3) variazione della posizione dell'opera nella stessa area di sedime, qualora non varino le condizioni di stabilità del terreno.



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0365207 del 09/11/2020

allegato alla deliberazione
n° 344 del 9/11/2020



Avv. Maurizio Borgo
Segretario Generale

segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

Ing. Domenico Pallaria
Dirigente generale

del dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità"
dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it

Avv. Eugenia Montilla
Dirigente del Settore
Segreteria di Giunta

segreteria giunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

Ing. Domenica Catalfamo
Assessore alle Infrastrutture,

Pianificazione e Sviluppo Territoriale Pari opportunità
domenica.catalfamo@regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Regolamento regionale di applicazione della Legge regionale n. 16 del 15.09.2020 recante "Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica". Riscontro pec del 09.11.2020 acquisita al prot. 365143/2020.

Con comunicazione di posta elettronica del 09.11.2020 acquisita al prot. 365143/2020, il Dipartimento Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità ha trasmesso una nuova versione (priva di allegati, che si intendono quindi non modificati rispetto alla precedente versione) della proposta deliberativa "Regolamento regionale di applicazione della Legge regionale n. 16 del 15.09.2020 recante "Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica", già inviata con nota prot. 357896/2020, e per la quale era già stato rilasciato il visto di compatibilità finanziaria prot. 358056/2020.

Pertanto, a riscontro della richiamata comunicazione acquisita al prot. 365143/2020, relativa alla proposta deliberativa "Regolamento regionale di applicazione della Legge regionale n. 16 del 15.09.2020 recante "Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, e fermi restando gli allegati all'esito del cui esame era stato rilasciato visto di compatibilità finanziaria prot. 358056/2020 (che ad ogni buon

1 di 2

fine si compiegano), viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella stessa e preso atto che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che "il provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello
DE CELLO
FILIPPO
09.11.2020
13:09:00
UTC

Legge regionale 17 settembre 2020, n. 16

Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica.

(BURC n.89 del 17 settembre 2020)

(Ai sensi dell'articolo 18 le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 16).

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge persegue l'obiettivo della tutela della pubblica incolumità attraverso il riordino delle funzioni in materia sismica e la disciplina del procedimento per la vigilanza sulle costruzioni, anche attraverso la procedura di trasmissione dei progetti con l'utilizzo della piattaforma informatica denominata con l'acronimo SISMI.CA, messa a disposizione della Regione Calabria, di seguito denominata "piattaforma".

Art. 2

(Principi generali)

1. La presente legge detta disposizioni in materia sismica, anche con riferimento alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, sia generali che attuativi, alla trasmissione informatica dei progetti, alle modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni, nonché all'accertamento delle violazioni e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto dei principi generali contenuti nella parte II, capo II e capo IV, del [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nella [legge 2 febbraio 1974, n. 64](#) (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), nella [legge 5 novembre 1971, n. 1086](#) (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) e nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001.
2. Ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 1, del [d.p.r. 380/2001](#), ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte II e nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83 del medesimo decreto, gli interventi edilizi si considerano suddivisi nelle seguenti categorie:
 - a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità;
 - b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;
 - c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità.
3. La Giunta regionale, previo parere vincolante della competente commissione consiliare da rendere entro trenta giorni, approva il regolamento di attuazione della presente legge che reca anche le elencazioni di adeguamento alle linee guida di cui all'articolo 94-bis, comma 2, del [d.p.r. 380/2001](#), predisposte dal dipartimento regionale competente in materia di interventi strutturali in zone sismiche.

Art. 3*(Tipologia di interventi e procedure applicative)*

1. Gli interventi "rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera a), del [d.p.r. 380/2001](#), come dettagliati nelle elencazioni di cui all'articolo 2, comma 3, sono soggetti, per come previsto dall'articolo 94 del [d.p.r. 380/2001](#), alla preventiva autorizzazione del progetto, con le modalità definite dal regolamento di attuazione della presente legge. Il progetto è inviato allo Sportello unico per l'edilizia (SUE) che lo trasmette al Settore tecnico regionale. Sono soggette alla predetta procedura anche le varianti che non sono collocabili tra quelle definite "non sostanziali".
2. Gli interventi di "minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94bis, comma 1, lettera b), del [d.p.r. 380/2001](#), come dettagliati nelle elencazioni di cui all'articolo 2, comma 3, sono soggetti, ai sensi dell'articolo 93 del [d.p.r. 380/2001](#) e in deroga all'articolo 94, comma 1, al preventivo deposito del progetto secondo le modalità definite dal regolamento di attuazione della presente legge. Il progetto è inviato al SUE che lo trasmette al Settore tecnico regionale. Sono soggette alla predetta procedura anche le varianti che non sono collocabili tra quelle definite "non sostanziali". Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del [d.p.r. 380/2001](#).
3. I progetti di cui al comma 2 sono soggetti a successivo controllo su un campione minimo pari al 5 per cento, estratto con criteri automatici e predefiniti dal regolamento di attuazione della presente legge. Le successive verifiche di merito sono effettuate dal competente Settore tecnico regionale con le stesse modalità previste per il rilascio delle autorizzazioni.
4. Gli interventi "privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 94-bis del [d.p.r. 380/2001](#), come dettagliati nelle elencazioni di cui all'articolo 2, comma 3, sono soggetti, ai sensi dell'articolo 93 e in deroga al comma 1 dell'articolo 94 del [d.p.r. 380/2001](#), al preavviso scritto al SUE con contestuale deposito del progetto, secondo le modalità definite dal regolamento di attuazione della presente legge. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del [d.p.r. 380/2001](#).
5. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 94-bis, comma 6, e dall'articolo 65, comma 5, sono esonerate dal preavviso scritto di cui all'articolo 93, comma 1, [del d.p.r. 380/2001](#) le varianti che sono definite "non sostanziali", come dettagliate nell'elencazione di cui all'articolo 2, comma 3. Le stesse sono riportate analiticamente dal direttore dei lavori nella relazione di fine lavori e confermate dal collaudatore delle opere nella relazione di collaudo.
6. I principi per la redazione del progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni sono definiti dalla [l. 64/74](#), dalla [l. 1086/71](#), dal [d.p.r. 380/2001](#), parte II "Normativa tecnica per l'edilizia", capo II e capo IV, dalle relative norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del [d.p.r. 380/2001](#), e, nel caso di opere pubbliche, dalla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici.
7. Le indicazioni applicative, da utilizzare per l'ottenimento delle prescritte prestazioni, possono essere desunte da normative di comprovata validità e da altri documenti tecnici elencati nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del [d.p.r. 380/2001](#).

Art. 4*(Denuncia dei lavori e trasmissione del progetto)*

1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83 del [d.p.r. 380/2001](#), chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto, ai sensi degli articoli 65 e 93 del [d.p.r. 380/2001](#), a darne preavviso scritto al SUE che provvede a trasmetterne copia al competente Settore tecnico regionale. La denuncia dei lavori e la trasmissione del progetto avvengono con le modalità indicate dal regolamento di attuazione della presente legge.
2. Relativamente agli interventi di cui all'articolo 3, comma 6, le amministrazioni locali, ai sensi dell'articolo 17 della [l. 64/74](#) e dell'articolo 4 della [l. 1086/71](#), ne danno preavviso scritto al Settore tecnico regionale per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 1.

3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 94-bis, comma 6, e dall'articolo 65, comma 5, ogni modifica strutturale, planimetrica e architettonica che non rientra tra le cosiddette "varianti non sostanziali", è oggetto di variante progettuale da denunciarsi, con espresso riferimento al progetto principale, secondo le procedure di cui all'articolo 3 e con le modalità e le tipologie contenute nel regolamento di attuazione della presente legge.
4. Il Settore tecnico regionale, attraverso il SUE acquisisce al protocollo, in modo automatico e per il tramite della piattaforma informatica di cui all'articolo 1, la denuncia e gli atti progettuali. Effettuate le verifiche, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione della presente legge, rende disponibile, nella predetta piattaforma informatica, l'autorizzazione nel caso di "interventi rilevanti". Nel caso di "interventi di minore rilevanza", effettuate le verifiche in automatico sulla completezza della documentazione, l'attestazione di deposito è costituita dalla ricevuta telematica della piattaforma informatica di cui all'articolo 1, salvo per quegli interventi sorteggiati per il controllo a campione, per i quali la suddetta attestazione sarà resa disponibile una volta effettuate le verifiche secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione della presente legge, fermo restando l'obbligo dell'ottenimento del titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento previsto dalle vigenti norme urbanistiche.
5. Fino all'attivazione del SUE, il progettista strutturale trasmette all'amministrazione comunale copia digitale dell'istanza, del progetto e dell'autorizzazione o dell'attestato di deposito. La copia può essere consegnata su supporto digitale, ovvero inviata tramite posta elettronica certificata ai comuni che provvedono all'archiviazione nelle forme di legge.
6. Il direttore dei lavori, prima di dare inizio alla esecuzione degli stessi, ne dà comunicazione telematica al SUE, che riporta anche la data e il numero del permesso di costruire o gli estremi del titolo abilitativo rilasciato dal comune in cui ricade l'opera da realizzare.
7. Copia del provvedimento autorizzativo o dell'attestazione di avvenuto deposito è custodita in cantiere per le verifiche di legge, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 66 del [d.p.r. 380/2001](#).
8. Ove l'esecuzione dell'opera non sia avviata, l'autorizzazione o il deposito divengono inefficaci a seguito dell'entrata in vigore di norme di legge o decreti ministeriali di carattere tecnico contrastanti, salvo quanto espressamente previsto per il regime transitorio dalle norme stesse.

Art. 5

(Progetto e allegati)

1. II progetto ha carattere esecutivo ed è redatto secondo i contenuti dell'articolo 17 della [l.64/1974](#) e dell'articolo 93 del [d.p.r. 380/2001](#), della normativa europea e statale in materia di contratti pubblici, se applicabile, delle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del [d.p.r. 380/2001](#) e, comunque, secondo quanto previsto nel regolamento di attuazione della presente legge.
2. L'istanza e la denuncia contengono, tra l'altro, la dichiarazione resa da tutti i tecnici che sono intervenuti nella progettazione, ognuno per le parti di propria competenza, con la quale asseverano ai sensi del [d.p.r. 445/2000](#):
 - a) che il progetto è rilevante, ovvero di minore rilevanza, ovvero privo di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell'articolo 2 della presente legge;
 - b) la redazione del progetto in conformità alla [l. 64/1974](#), ovvero alla parte II, capo IV, sezione I, del [d.p.r. 380/2001](#), alla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici, se applicabile, e alle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del [d.p.r. 380/2001](#);
 - c) la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico;
 - d) il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica;
 - e) che il progetto presentato è corrispondente a quello trasmesso ai competenti organi comunali per l'ottenimento del titolo abilitativo all'intervento, previsto dalle vigenti norme urbanistiche.

Art. 6
(Verifiche)

1. Il Settore tecnico regionale effettua verifiche, sulle opere denunciate, su quelle in corso d'opera e sulle opere ultimate, per accertarne la conformità al progetto autorizzato e alle norme tecniche, con specifico riferimento alla [l. 64/1974](#), alla parte II, capo IV, sezione I del [d.p.r. 380/2001](#) e dei relativi decreti ministeriali applicativi.
2. Le verifiche, tenendo conto della tipologia delle opere di cui all'articolo 3, sono eseguite con le modalità indicate nel regolamento di attuazione della presente legge.
3. Nella valutazione del progetto, al fine del rilascio dell'atto autorizzativo, o di diniego, ai sensi della normativa simica, il competente Settore tecnico regionale effettua, con le modalità definite nel regolamento di attuazione della presente legge, le seguenti verifiche:
 - a) verifica in ordine alla completezza e regolarità formale del progetto esecutivo, relativamente alla:
 - 1) completezza e regolarità della documentazione amministrativa, dell'istanza e delle dichiarazioni;
 - 2) corretta valutazione e versamento del contributo di istruttoria;
 - 3) presenza e completezza delle relazioni e degli elaborati del progetto;
 - 4) regolarità della sottoscrizione degli elaborati tecnici da parte dei professionisti coinvolti nel procedimento e dell'esecutore, se individuato;
 - b) verifica sostanziale in ordine alla conformità del progetto alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, relativamente alla:
 - 1) coerenza del progetto architettonico con il progetto strutturale;
 - 2) coerenza tra la tipologia di intervento dichiarata nell'istanza e gli elaborati progettuali;
 - 3) coerenza, per le costruzioni esistenti, del livello di conoscenza considerato nel calcolo con il rilievo geometrico-strutturale e le indagini sui materiali;
 - 4) completezza e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali;
 - 5) congruità con la normativa vigente per come specificato nel regolamento di attuazione della presente legge;
 - 6) relazione di calcolo redatta secondo le modalità definite dalle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del [d.p.r. 380/2001](#) e in particolare al punto 10.2 NTC18;
 - 7) adeguatezza delle prove sui materiali e sulle strutture, e delle indagini sui terreni.
4. Il progettista è responsabile dell'intera progettazione strutturale.
5. Le verifiche di cui al comma 3 non riguardano:
 - a) la progettazione di impianti e macchinari regolata da specifiche normative di settore;
 - b) l'appropriatezza delle scelte progettuali del progettista.
6. L'atto autorizzativo o di diniego è rilasciato dal competente Settore tecnico regionale all'esito delle verifiche di cui al comma 3.

Art. 7

(Adempimenti legge 1086/1971 e d.p.r. 380/2001 - parte II - capo II)

1. Gli adempimenti previsti dalla [l. 1086/1971](#) e dagli articoli 65 e 67 del [d.p.r. 380/2001](#) sono effettuati con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 8

(Certificato di idoneità statica)

1. Il certificato di idoneità statica relativo ad edifici, oggetto di condono edilizio ai sensi della normativa vigente, è depositato presso il Settore tecnico regionale con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.
2. Il certificato è redatto secondo le modalità e le indicazioni previste dalla normativa vigente al tempo dell'accertamento, come indicato all'articolo 2 comma A6 e B5 del decreto ministeriale 15 maggio 1985, dai connessi decreti ministeriali e circolari ministeriali ed è firmato da un tecnico secondo le competenze professionali in materia, in possesso dei requisiti di legge.

Art. 9

(Responsabilità)

1. I progettisti hanno la responsabilità diretta della conformità delle opere progettate alle norme contenute nella [l. 64/1974](#) e nella parte II, capo IV, sezione I, del [d.p.r. 380/2001](#), dei relativi decreti ministeriali e normative tecniche vigenti in materia di edilizia sismica.
2. Il costruttore, il direttore dei lavori e il collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, hanno la responsabilità diretta della conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato o depositato.
3. Il direttore dei lavori, nel redigere la relazione a struttura ultimata, e il collaudatore statico, nel redigere la relazione di collaudo, attestano che le opere sono state seguite in conformità al progetto autorizzato o depositato, nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione e applicando le corrette norme costruttive. Il collaudatore, altresì, attesta specificatamente, per come stabilito dal regolamento di attuazione della presente legge, la rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo IV del [d.p.r. 380/2001](#), al fine dell'utilizzazione degli edifici, ai sensi dall'articolo 62 dello stesso d.p.r.
4. Per le opere non soggette alla [l. 1086/1971](#) o alla parte II, capo II, del [d.p.r. 380/2001](#), ma comunque soggette a collaudo ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del [d.p.r. 380/2001](#), il direttore dei lavori, entro sessanta giorni dall'ultimazione degli stessi, invia al collaudatore la comunicazione dell'avvenuta ultimazione, nonché la certificazione di rispondenza delle opere eseguite alla normativa sismica e al progetto autorizzato. Tale certificazione di rispondenza costituisce documentazione allegata al collaudo statico redatto dal collaudatore, ai sensi di quanto disciplinato dalle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del [d.p.r. 380/2001](#) e dall'articolo 9, comma 1, della presente legge.
5. Per le opere che non sono soggette a collaudo statico ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del [d.p.r. 380/2001](#), il direttore dei lavori trasmette al SUE e, fino alla sua istituzione, al Settore tecnico regionale, entro sessanta giorni dall'ultimazione degli stessi, apposita certificazione, attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto autorizzato o depositato, ai sensi della normativa sismica.

Art. 10

(Accertamenti e vigilanza)

1. Sulla attività di vigilanza si applicano le disposizioni di cui alle [leggi 64/1974](#) e [1086/1971](#), nonché dal [d.p.r. 380/2001](#) e da ogni altra disposizione vigente in materia.
2. I funzionari, gli ufficiali e gli agenti indicati dall'articolo 29 della [l. 64/1974](#) e dall'articolo 103 del [d.p.r. 380/2001](#), accertano che la realizzazione di opere disciplinate dalla normativa sismica sia effettuata nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3. Gli stessi agenti accertano, ai sensi del citato articolo 103 del [d.p.r. 380/2001](#) se le opere procedono in conformità al progetto di cui al predetto articolo 3. Appena accertato un fatto che costituisce violazione delle norme sismiche, essi compilano processo verbale, trasmettendolo al Settore tecnico regionale.
3. Le funzioni per la repressione delle violazioni, non disciplinate dalla presente legge, continuano a essere esercitate con le procedure e le modalità previste dalla [l. 1086/1971](#) e dalla [l. 64/1974](#), ovvero nella parte II, capo II, sezione II e capo IV sezione III del [d.p.r. 380/2001](#).

Art. 11

(Utilizzazione degli edifici)

1. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del [d.p.r. 380/2001](#), è richiesta l'esibizione del certificato di collaudo statico e dell'attestazione di rispondenza di cui all'articolo 9, comma 3.

Art. 12

(Sistema sanzionatorio)

1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla parte II, capo IV, sezione III, del [d.p.r. 380/2001](#).
2. Per le opere in cemento armato e a struttura metallica trova, inoltre, applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla parte II, capo II, sezione III, del [d.p.r. 380/2001](#).
3. Le funzioni circa l'ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 99 del [d.p.r. 380/2001](#) e 24 della [l. 64/1974](#) sono demandate alle amministrazioni comunali.
4. La Regione vigila, in particolare, sulla osservanza di quanto disposto dal comma 3.

Art. 13

(Parere sugli strumenti urbanistici)

1. I comuni, nella procedura di formazione o di adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale o intercomunale, come definiti dall'articolo 19 della [legge regionale 16 aprile 2002, n. 19](#) (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria), e delle eventuali varianti agli strumenti o agli strumenti urbanistici vigenti, chiedono al Settore tecnico regionale competente per territorio il parere ai sensi dell'articolo 13 della [l. 64/1974](#) e dell'articolo 89 del [d.p.r. 380/2001](#), ai fini della verifica di compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.
2. Il parere di cui al comma 1 è acquisito nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e dalla [l.r. 19/2002](#), ovvero prima dell'adozione se la procedura di formazione dello strumento urbanistico prevede la preliminare adozione.
3. I Piani strutturali comunali (PSC) e i Piani strutturali in forma associata (PSA) sono corredati dagli studi geologici di cui all'articolo 20, comma 4, della [l.r. 19/2002](#) e dagli elaborati, nel rispetto di quanto previsto nella [deliberazione del Consiglio regionale 10 novembre 2006, n. 106](#) (Legge regionale del 16 aprile 2002, n. 19, articolo 17, comma 5 - Linee Guida della

Pianificazione Regionale), nel rispetto del Quadro territoriale regionale e della normativa di settore. Tali studi formano parte integrante degli stessi strumenti urbanistici.

4. Nella definizione dei Piani strutturali di cui al comma 3, il Settore tecnico regionale esprime parere nei termini e secondo le modalità fissate dalla [l.r. 19/2002](#) e con le modalità indicate nel regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 14

(Norma transitoria e di rinvio)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle istanze e alle denunce acquisite al protocollo del SUE, qualora già istituito, o della regione per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 1, successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle varianti riguardanti progetti già autorizzati o depositati con le normative previgenti.
3. Per quanto non disposto dalla presente legge, trova applicazione la normativa statale vigente in materia.

Art. 15

(Costituzione del SUE)

1. I comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, costituiscono l'ufficio denominato Sportello unico per l'edilizia (SUE), per come previsto dall'articolo 5 del [d.p.r. 380/2001](#).
2. Le comunicazioni sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-ter, del [d.p.r. 380/2001](#), esclusivamente attraverso il SUE; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo.
3. L'amministrazione regionale mette a disposizione dei comuni una piattaforma informatica al fine di attivare la funzionalità del SUE.
4. Nelle more dell'entrata in esercizio della predetta piattaforma, le procedure di cui alla presente legge sono svolte direttamente presso il Settore tecnico regionale competente per territorio, attraverso la piattaforma SISMI.CA.

Art. 16

(Regolamento di attuazione)

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è approvato dalla Giunta regionale.

Art. 17

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 18

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 16.
2. [La legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37](#) (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica) è abrogata a decorrere dalla data di cui al comma 1.

Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37

Procedure per l'esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica.¹

(BURC n. 96 del 31 dicembre 2015)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle ll.rr. 29 giugno 2016, n. 16, 2 ottobre 2018, n. 37, 28 dicembre 2018, n. 53 e 31 maggio 2019, n.15)

(Testo non coordinato con le modifiche di cui alla l.r. 37/2019)

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge persegue l'obiettivo della tutela della pubblica incolumità attraverso il riordino delle funzioni in materia sismica e la disciplina del procedimento per la vigilanza sulle costruzioni. Ciò, anche in funzione della nuova procedura di trasmissione dei progetti con l'utilizzo della piattaforma informatica messa a disposizione della Regione Calabria, di seguito denominata piattaforma.

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. La presente legge detta disposizioni sulle competenze in materia sismica, anche con riferimento alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, sia generali che attuativi, alla trasmissione informatica dei progetti, alle modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni, nonché all'accertamento delle violazioni e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto dei principi generali contenuti nella parte II, capo II e capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), nella legge 5 novembre 1971, n. 1089 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) e *nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 dello stesso d.p.r. 380/2001²*.
2. *Fino al recepimento da parte della Regione Calabria delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici) è demandata al dipartimento competente in materia l'adozione di specifiche elencazioni per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo e delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 del d.p.r. 380/2001.³*
3. *La Regione, entro sessanta giorni si adegua alle previsioni delle linee guida di cui al comma 2. Decorso il predetto termine, le previsioni regionali in contrasto con le linee guida non trovano applicazione.⁴*

¹ Titolo sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 2 ottobre 2018, n. 37; precedentemente era così formulato: "Modifica alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 e s.m.i. (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica)". L'art. 1, comma 1, l.r. 31 maggio 2019, n. 15 sostituisce poi le parole "la denuncia degli" con le parole "l'esecuzione di".

² L'art. 3, comma 1, l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce le parole "nei successivi decreti ministeriali, ed in particolare, nel decreto del Ministro per le infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)" con le parole "nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 dello stesso d.p.r. 380/2001".

³ Comma inserito dall'art. 2, comma 1, l.r. 31 maggio 2019, n. 15.

⁴ Comma inserito dall'art. 2, comma 1, l.r. 31 maggio 2019, n. 15.

Art. 3⁵
(Autorizzazione sismica)

1. La realizzazione di interventi "rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94-bis del d.p.r.380/2001, così come definiti nell'elencazione di cui all'articolo 2, comma 2, è soggetta alla preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del d.p.r.380/2001.
2. La realizzazione di interventi di "minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94-bis del d.p.r.380/2001, così come definiti nell'elencazione di cui all'articolo 2, comma 2, è soggetta al preventivo deposito del progetto secondo le modalità definite dal regolamento regionale.
3. I progetti di cui al comma 2 sono soggetti a controllo su un campione minimo pari al 5 per cento, estratto con criteri automatici e predefiniti; le verifiche sono effettuate dal competente settore tecnico regionale con le stesse modalità previste per il rilascio delle autorizzazioni.
4. La realizzazione di interventi "privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94bis del d.p.r.380/2001, così come definiti nell'elencazione di cui all'articolo 2, comma 2, non è soggetta alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tali progetti sono trasmessi allo Sportello unico per l'edilizia, qualora già istituito, o comunque, all'amministrazione comunale competente per territorio, con le modalità stabilite nel regolamento attuativo della presente legge.
5. I principi per la redazione del progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni sono definiti dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), dalla legge 5 novembre 1971, n.1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), dal d.p.r. 380/2001, parte II "Normativa tecnica per l'edilizia" - capo II e capo IV, dalle relative norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 e, nel caso di opere pubbliche, dalla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici.
6. Le indicazioni applicative, da utilizzare per l'ottenimento delle prescritte prestazioni, possono essere desunte da normative di comprovata validità e da altri documenti tecnici elencati nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001.

⁵ **Articolo dapprima modificato dagli artt. 2 e 4 della l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 e poi interamente sostituito dall'art. 3, comma 1, l.r. 31 maggio 2019, n. 15; il testo precedente era così formulato:** "Art. 3 (Autorizzazione sismica) - 1. Chiunque, nel territorio regionale, intende procedere a nuove costruzioni, adeguamento, miglioramento, riparazioni ed interventi locali, nonché interventi di qualsiasi tipo su strutture rientranti nel campo di applicazione delle norme sismiche, prima dell'inizio dei lavori è tenuto a farne denuncia, ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del d.p.r. 380/2001, trasmettendo il progetto esecutivo delle opere di cui trattasi. 2. Per le opere di cui al comma 1, prima dell'inizio dei lavori e, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 94, comma 1, del d.p.r. 380/2001, è necessario acquisire la relativa autorizzazione. 3. La denuncia, di cui al comma 1, è inoltrata direttamente al Settore tecnico regionale (ex ufficio del Genio Civile). In ogni caso le amministrazioni comunali devono custodire e aggiornare costantemente il registro delle denunce da esibire, su richiesta, ai funzionari, ufficiali, agenti indicati nell'articolo 103 del d.p.r. 380/2001. 4. Per gli interventi di cui al comma 1, la denuncia dei lavori deve essere trasmessa dal progettista delle strutture, su delega del committente o del Responsabile unico del procedimento (RUP), nell'ipotesi di opere pubbliche, utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 1. La procedura telematica, accessibile dal sito web regionale dedicato, prevede la completa compilazione dell'istanza e la trasmissione delle dichiarazioni e di tutti gli allegati progettuali richiesti e specificati nel regolamento di attuazione della presente legge. 5. I principi per la redazione del progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni sono definiti dalla l. 64/74, dalla l. 1086/71, dal d.p.r. 380/2001, parte II "Normativa tecnica per l'edilizia" - capo II e capo IV, dalle relative norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001, e, nel caso di opere pubbliche, dalla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici. 6. Le indicazioni applicative, da utilizzare per l'ottenimento delle prescritte prestazioni, possono essere desunte da normative di comprovata validità e da altri documenti tecnici elencati nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001."

Art. 3 bis⁶

(Controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture statali o di interesse statale)

1. *Le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere pubbliche la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 93 comma 1, lettere b), c), d), e) ed h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono svolte dalle competenti amministrazioni statali.*
2. *Le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle strade e autostrade e relative pertinenze, la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 98 comma 1, lettera a), e comma 3, lettere c), d) ed e), del d.lgs. 112/1998, sono svolte dalle competenti amministrazioni statali.*
3. *Le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998, sono svolte dalle competenti amministrazioni statali.*
4. *Ai sensi dell'articolo 104, comma 1, lettere d), e), f), s) e bb), del d.lgs. 112/1998 sono svolte dalle competenti amministrazioni statali le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere inerenti a:*
 - a) trasporti e impianti fissi di interesse nazionale;*
 - b) rete ferroviaria di interesse nazionale;*
 - c) porti di rilievo nazionale e internazionale.*

Art. 4

(Denuncia o autorizzazione dei lavori)⁷

1. *La denuncia dei lavori e la richiesta di autorizzazione⁸ devono avvenire secondo le modalità indicate dal relativo regolamento regionale di attuazione della presente legge.*
2. *(abrogato);⁹*
2-bis. (abrogato).¹⁰
3. *Il Settore¹¹ tecnico regionale, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 1, acquisisce al protocollo, in modo automatico, la denuncia, le istanze¹² e gli atti progettuali degli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3¹³. Effettuate le verifiche, secondo le modalità indicate nel regolamento regionale, restituisce, in via telematica, l'autorizzazione o il diniego, ovvero l'attestazione di avvenuto deposito¹⁴.*

⁶ **Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, l.r. 31 maggio 2019, n. 15.**

⁷ **Rubrica sostituita dall'art. 5, comma 1, lett. a), l.r. 31 maggio 2019, n. 15; il testo originario era così formulato: "(Denuncia dei lavori e trasmissione del progetto)".**

⁸ **L'art. 5, comma 1, lett. b), l.r. 31 maggio 2019, n. 15 sostituisce le parole "trasmissione del progetto" con le parole "richiesta di autorizzazione".**

⁹ **Comma modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 e dall'art. 2, comma 1, lett. a), l.r. 28 dicembre 2018, n. 53. Successivamente abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. c), l.r. 31 maggio 2019, n. 15; il testo precedente era così formulato: "2. Ogni modificazione strutturale, planimetrica e architettonica che si debba introdurre e che sia afferente alle vigenti norme sismiche, deve essere oggetto di variante progettuale da denunciarsi con le modalità e le tipologie contenute nel regolamento regionale di attuazione della presente legge, con espresso riferimento al progetto principale."**

¹⁰ **Comma dapprima inserito dall'art. 5, comma 1, lett. b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 28 dicembre 2018, n. 53; il testo originario era così formulato: "2 bis. Le varianti che non comportano modifiche strutturali significative sono definite e disciplinate nel regolamento di cui al comma 2".**

¹¹ **L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce la parola "Servizio" con la parola "Settore".**

¹² **Parole inserite dall'art. 5, comma 1, lett. d), numero 1), l.r. 31 maggio 2019, n. 15.**

¹³ **Parole inserite dall'art. 5, comma 1, lett. d), numero 2), l.r. 31 maggio 2019, n. 15.**

¹⁴ **L'art. 5, comma 1, lett. d), numero 3), l.r. 31 maggio 2019, n. 15 sostituisce le parole "il progetto vidimato digitalmente, con l'esito dell'istruttoria" con le parole "l'autorizzazione o il diniego, ovvero l'attestazione di avvenuto deposito".**

- 3-bis. *Le istanze sono trasmesse con le modalità indicate nel regolamento regionale di attuazione.*¹⁵
4. Il progettista strutturale è tenuto a trasmettere allo Sportello unico per l'edilizia, qualora già istituito, o, comunque, all'amministrazione comunale, copia digitale dell'istanza, di tutti gli allegati progettuali e dell'autorizzazione, ovvero dell'attestazione di avvenuto deposito, con obbligo di custodia e di esibizione ai funzionari, ufficiali o agenti indicati dall'articolo 103 del d.p.r. 380/2001. Copia degli stessi è custodita in cantiere per le verifiche di legge, ai sensi dell'articolo 66 del d.p.r.380/2001¹⁶.
5. (abrogato);¹⁷
6. (abrogato);¹⁸
7. (abrogato);¹⁹
8. Ove l'esecuzione dell'opera non sia stata avviata, l'autorizzazione o il deposito divengono inefficaci²⁰ a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti norme di legge o decreti ministeriali di carattere tecnico, salvo quanto espressamente previsto per il regime transitorio dalle norme stesse.

Art. 5

(Progetto ed allegati)

1. Il progetto deve avere carattere esecutivo e deve essere redatto secondo i contenuti dell'articolo 17 della l. 64/1974, ovvero dell'articolo 93 del d.p.r. 380/2001, della normativa europea e statale in materia di contratti pubblici, delle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001²¹, e, comunque, secondo quanto riportato negli allegati al regolamento regionale.
2. L'istanza e la denuncia contengono, tra l'altro, la dichiarazione di responsabilità, resa da tutti i tecnici che sono intervenuti nella progettazione, ognuno per le parti di propria competenza, attestante:
 - a) la redazione del progetto in conformità alla l. 64/1974, ovvero alla parte II, capo IV, sezione I, del d.p.r. 380/2001, alla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici e alle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001;

¹⁵ **Comma inserito dall'art. 5, comma 1, lett. e), l.r. 31 maggio 2019, n. 15.**

¹⁶ **L'art. 5, comma 1, lett. f), l.r. 31 maggio 2019, n. 15 sostituisce le parole "vidimati e dell'attestato di esito dell'istruttoria. La copia può essere consegnata su supporto digitale (ad es. cd/rom, dvd/rom), ovvero inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) ai comuni che provvederanno ad archiviare nelle forme di legge" con le parole "dell'autorizzazione, ovvero dell'attestazione di avvenuto deposito, con obbligo di custodia e di esibizione ai funzionari, ufficiali o agenti indicati dall'articolo 103 del d.p.r. 380/2001. Copia degli stessi è custodita in cantiere per le verifiche di legge, ai sensi dell'articolo 66 del d.p.r.380/2001".**

¹⁷ **Comma prima modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 e poi abrogato dall' art. 5, comma 1, lett. g), l.r. 31 maggio 2019, n. 15; il testo precedente era così formulato: "5. L'autorizzazione rilasciata dal Settore tecnico regionale, di cui al comma 3, costituisce l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 18 della l. 64/1974 e all'articolo 94 del d.p.r. 380/2001, fermo restando l'obbligo dell'ottenimento del titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento previsto dalle vigenti norme urbanistiche."**

¹⁸ **Comma prima modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b) e dall'art. 5, comma 1, lett. c) della l.r. 2 ottobre 2018, n. 37. Successivamente abrogato dall' art. 5, comma 1, lett. g), l.r. 31 maggio 2019, n. 15; il testo precedente era così formulato: "6. Il direttore dei lavori, prima del loro inizio, è tenuto a indicarne la data nella comunicazione, da trasmettere con apposita istanza telematica, al Settore tecnico regionale. L'istanza di inizio lavori deve riportare anche la data e il numero del permesso di costruire o gli estremi¹⁸ del titolo abilitante rilasciato dal Comune in cui ricade l'opera da realizzare."**

¹⁹ **Comma prima modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 e poi abrogato dall' art. 5, comma 1, lett. g), l.r. 31 maggio 2019, n. 15; il testo precedente era così formulato: "7. Copia cartacea del provvedimento autorizzativo, su cui è apposto il timbro digitale che consente di risalire agli elaborati progettuali originali depositati presso il Settore tecnico regionale, deve essere custodito in cantiere per le verifiche di legge ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 66 del d.p.r. 380/2001."**

²⁰ **L'art. 5, comma 1, lett. h), l.r. 31 maggio 2019, n. 15 sostituisce le parole "L'autorizzazione ad eseguire l'opera decade, se ancora non avviata," con le parole "Ove l'esecuzione dell'opera non sia stata avviata, l'autorizzazione o il deposito divengono inefficaci".**

²¹ **L'art. 6, comma 1, lett. a), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce le parole "e delle altre norme in materia (d.lgs. 163/06, d.p.r. 207/2010, decreti ministeriali, normative tecniche) e deve comprendere tutti gli elaborati richiesti dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni" con le parole "della normativa europea e statale in materia di contratti pubblici, delle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001".**

- b) la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico;
 - c) il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica;
 - d) che il progetto presentato è corrispondente a quello trasmesso ai competenti organi comunali per l'ottenimento del titolo abilitativo all'intervento, previsto dalle vigenti norme urbanistiche. Inoltre, ai fini dell'effettuazione delle verifiche, è indispensabile l'indicazione della classificazione della tipologia di intervento e della classificazione tipologica dell'opera, come previsto dal regolamento regionale di attuazione.²²
3. Se l'intervento è relativo ad opere di sopraelevazione di cui all'articolo 90, comma 1, del d.p.r. 380/2001, al progetto esecutivo deve essere allegato un certificato di responsabilità, redatto dal progettista secondo quanto stabilito dal regolamento regionale. Tale certificazione sostituisce quella prevista dall'articolo 90, comma 2, del d.p.r. 380/2001.

Art. 6 (Verifiche)

1. Il Settore²³ tecnico regionale effettua verifiche sulle opere denunciate, su quelle in corso d'opera e sulle opere ultimate, per accertare la conformità al progetto autorizzato e alle norme tecniche, con specifico riferimento alla l. 64/1974, alla parte II, capo IV, sezione I del d.p.r. 380/2001 e dei relativi decreti ministeriali applicativi.
2. Le verifiche sono eseguite secondo quanto specificato dal regolamento regionale, anche con il supporto della piattaforma di cui all'articolo 1. L'utilizzo della piattaforma garantisce l'uniformità della valutazione. I suddetti dati trasferiti dai progettisti mediante la piattaforma consentono, inoltre, ai fini della verifica,²⁴ elaborazioni in modo automatico a garanzia della univocità del procedimento.
3. Nella valutazione del progetto, al fine del rilascio dell'atto autorizzativo, o di diniego, ai sensi della normativa sismica, il competente Settore tecnico regionale effettua, con le modalità definite nel regolamento di attuazione della presente legge, anche con l'ausilio della piattaforma informatica di cui all'articolo 1, le seguenti verifiche:
 - a) verifica in ordine alla completezza e regolarità formale del progetto esecutivo, relativamente alla:
 - 1) completezza e regolarità della documentazione amministrativa, dell'istanza e delle dichiarazioni;
 - 2) presenza della certificazione resa dal progettista strutturale per come disposto dall'articolo 5, comma 3, per gli interventi di sopraelevazione di cui all'articolo 90 del d.p.r. 380/2001;
 - 3) corretta valutazione e versamento del contributo di istruttoria;
 - 4) presenza e completezza delle relazioni e degli elaborati del progetto;
 - 5) regolarità della sottoscrizione degli elaborati tecnici da parte dei professionisti coinvolti nel procedimento e dell'esecutore se individuato;

²² **Comma dapprima modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 e poi interamente sostituito dall'art. 6, comma 1, l.r. 31 maggio 2019, n. 15; il testo precedente era così formulato:** "2. La denuncia deve contenere, tra l'altro, la dichiarazione di responsabilità, resa da tutti i tecnici che sono intervenuti nella progettazione, ognuno per le parti di propria competenza, attestante la redazione del progetto in conformità alla l. 64/1974, ovvero alla parte II, capo IV, sezione I, del d.p.r. 380/2001, alla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici e alle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001, e che tale progetto è corrispondente a quello presentato per l'ottenimento del titolo abilitativo all'intervento, previsto dalle vigenti norme urbanistiche. Inoltre, ai fini dell'effettuazione delle verifiche, è indispensabile l'indicazione della classificazione della tipologia di intervento e della classificazione tipologica dell'opera, come previsto dal regolamento regionale."

²³ **L'art. 2, comma 1, lett. c), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce la parola "Servizio" con la parola "Settore".**

²⁴ **L'art. 7, comma 1, lett. a), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce le parole "di tale procedura garantisce l'uniformità dei dati che i progettisti trasmettono al Servizio tecnico regionale e, di conseguenza, l'uniformità della valutazione. I dati trasferiti dai progettisti mediante la piattaforma consentono, inoltre, ai fini della verifica, elaborazioni indipendenti, secondo quanto stabilito dal paragrafo 10.1 delle NTC08 da parte di soggetti diversi dal redattore del progetto. La piattaforma esegue tali" con le parole "della piattaforma garantisce l'uniformità della valutazione. I suddetti dati trasferiti dai progettisti mediante la piattaforma consentono, inoltre, ai fini della verifica,".**

- b) *verifica sostanziale in ordine alla conformità del progetto alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, relativamente alla:*
- 1) *coerenza del progetto architettonico con il progetto strutturale;*
 - 2) *coerenza tra la tipologia di intervento dichiarata nell'istanza e gli elaborati progettuali;*
 - 3) *coerenza, per le costruzioni esistenti, del livello di conoscenza considerato nel calcolo con il rilievo geometrico-strutturale e le indagini sui materiali;*
 - 4) *completezza e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali;*
 - 5) *congruità con la normativa vigente dei parametri inseriti dal progettista strutturale nella piattaforma di cui all'articolo 1, per come specificato nel regolamento di attuazione;*
 - 6) *relazione di calcolo redatta secondo le modalità definite dalle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001, e in particolare al capitolo 10, paragrafo 2, delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;*
 - 7) *adeguatezza delle prove sui materiali e sulle strutture, e delle indagini sui terreni;*
 - 8) *verifica della scheda di sintesi dei dati inseriti nella piattaforma, per come riportato nel regolamento di attuazione.*²⁵
- 3 bis. *Il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale.*²⁶
- 3 ter. *Le verifiche di cui al comma 3 non riguardano:*
- a) *la progettazione di impianti e macchinari regolata da specifica normativa di settore;*
 - b) *la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, ove la progettazione debba tenerne conto, in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 52 del d.p.r.380/2001;*²⁷
 - c) *le valutazioni sull'appropriatezza delle scelte progettuali compiute dal progettista.*
- 3 quater. *Nell'ambito delle verifiche di cui al comma 3 il Settore tecnico regionale competente non ha l'obbligo di effettuare l'esame dei tabulati numerici allegati alla relazione di calcolo strutturale.*²⁸
4. *L'atto autorizzativo, o di diniego, è rilasciato dal competente Settore tecnico regionale all'esito delle verifiche di cui al comma 3.*²⁹

Art. 7

(Adempimenti legge 1086/1971 e d.p.r. 380/2001 - parte II - capo II)

1. *Gli adempimenti previsti dalla l. 1086/1971, ovvero dagli articoli 65 e 67 del d.p.r. 380/2001, sono effettuati presso il Settore³⁰ tecnico regionale, con le modalità previste dal regolamento regionale di attuazione.*

²⁵ **Comma sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37; il testo originario era così formulato:** "3. Il Servizio tecnico regionale esegue, per tutte le opere, verifiche preliminari di conformità dei progetti alle norme tecniche. Le verifiche vengono condotte in modo automatico attraverso i dati inseriti nel sistema informatico con la procedura definita dal regolamento regionale. Esse sono propedeutiche per la verifica sostanziale che il Servizio tecnico regionale provvede ad effettuare istruendo, nel merito, gli atti progettuali."

²⁶ **Comma inserito dall'art. 7, comma 1, lett. b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37.**

²⁷ **Comma inserito dall'art. 7, comma 1, lett. b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37. Successivamente, l'art. 2, comma 1, lett. c), l.r. 28 dicembre 2018, n. 53, modifica la lett. b), aggiungendo dopo le parole "tenerne conto" le parole "**in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 52 del d.p.r.380/2001". **La Corte costituzionale, con sentenza n. 264/2019 pubblicata in G.U. 11 dicembre 2019, n. 50, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 7, comma 1, lettera b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37, limitatamente alla parte in cui introduce il presente comma 3 ter, lett. b); con la stessa sentenza è dichiarata inoltre l'illegittimità costituzionale del citato art. 2, comma 1, lettera c), l.r. 28 dicembre 2018, n. 53.**

²⁸ **Comma inserito dall'art. 7, comma 1, lett. b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37.**

²⁹ **Comma sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. c), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37; il testo originario era così formulato:** "4. L'atto autorizzativo è rilasciato all'esito della verifica preliminare di conformità e della verifica sostanziale, così come disciplinato specificatamente dal regolamento regionale."

³⁰ **L'art. 2, comma 1, lett. d), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce la parola "Servizio" con la parola "Settore".**

Art. 8

(Relazione a struttura ultimata)

1. Il direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 6 della l. 1086/1971, ovvero dell'articolo 65, comma 6, del d.p.r. 380/2001, deve depositare presso il Settore³¹ tecnico regionale, in via telematica tramite la piattaforma di cui all'articolo 1, entro sessanta giorni dalla fine dei lavori strutturali, la relazione a struttura ultimata, comprensiva dei certificati di laboratorio relativi alle caratteristiche dei materiali impiegati, per come previsto dalle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001 e dal regolamento di attuazione³².
2. Il direttore dei lavori, dopo avere ricevuto il visto di deposito del Settore³³ tecnico regionale, deve trasmettere copia della relazione al collaudatore designato, al fine della redazione del certificato di collaudo statico.

Art. 9

(Collaudo statico)

1. Il collaudo statico deve essere eseguito per le opere richiamate dall'articolo 67 del d.p.r. 380/2001, nonché dalle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 52 del medesimo d.p.r. 380/2001³⁴.
2. Il certificato di collaudo delle opere, di cui al comma 1, deve essere depositato, nei tempi previsti dall'articolo 67, comma 5, del d.p.r. 380/2001, al Settore³⁵ tecnico regionale, in via telematica tramite la piattaforma di cui all'articolo 1.
3. Le modalità di scelta del tecnico incaricato del collaudo statico delle opere e i suoi adempimenti sono indicati nella normativa vigente in materia e dal regolamento regionale di attuazione. Il soggetto incaricato, singolo professionista, deve essere in possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge vigente.

Art. 10

(Certificato di idoneità statica)

1. Il certificato di idoneità statica relativo ad edifici, deve essere depositato presso il Settore³⁶ tecnico regionale in via telematica tramite la piattaforma di cui all'articolo 1, solo ed esclusivamente se a supporto di una pratica di condono edilizio ai sensi della l. 47/1985 e della l. 724/1994, nonché del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni dalla legge novembre 2003, n. 326. L'istanza di condono presentata al comune, deve essere allegata dal professionista al certificato, ovvero il professionista dovrà riportarne gli estremi amministrativi nel certificato.
2. Il certificato deve essere redatto secondo le modalità e le indicazioni previste dalla legislazione di cui al comma 1, dai successivi decreti ministeriali e circolari ministeriali e deve essere firmato da un tecnico secondo le competenze professionali in materia, in

³¹ L'art. 2, comma 1, lett. e), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce la parola "Servizio" con la parola "Settore".

³² L'art. 8, comma 1, l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce le parole "in materia" con le parole "per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001 e dal regolamento di attuazione".

³³ L'art. 2, comma 1, lett. e), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce la parola "Servizio" con la parola "Settore".

³⁴ L'art. 9, comma 1, l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce le parole "anche se non concernente l'articolo 7 della l. 1086/1971 e l'articolo 67 del d.p.r. 380/2001, per tutte le opere di cui alla presente legge regionale e disciplinate dalla normativa sismica e, nello specifico, dal D.M. 14 gennaio 2008" con le parole "per le opere richiamate dall'articolo 67 del d.p.r. 380/2001, nonché dalle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 52 del medesimo d.p.r. 380/2001".

³⁵ L'art. 2, comma 1, lett. f), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce la parola "Servizio" con la parola "Settore".

³⁶ L'art. 2, comma 1, lett. g), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce la parola "Servizio" con la parola "Settore".

possesto dei requisiti di legge. Il certificato, in conformità a quanto previsto dalle norme disciplinanti la materia, deve essere redatto secondo la normativa tecnica vigente al momento del sopralluogo.

Art. 11

(Responsabilità)

1. I progettisti hanno la responsabilità diretta della conformità delle opere progettate alle norme contenute nella l. 64/1974, ovvero alla parte II, capo IV, sezione I, del d.p.r. 380/2001, dei relativi decreti ministeriali e normative tecniche vigenti in materia di edilizia sismica.
2. Il costruttore, il direttore dei lavori ed il collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, hanno la responsabilità diretta della conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato.
3. Il direttore dei lavori, nel redigere la relazione a struttura ultimata, e il collaudatore statico, nel redigere la relazione di collaudo, devono anche attestare che le opere sono state seguite in conformità al progetto autorizzato, nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione ed applicando le corrette norme costruttive. Il collaudatore, altresì, deve specificatamente attestare, *per come stabilito dal regolamento di attuazione*,³⁷ la rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo IV del d.p.r. 380/2001, al fine dell'utilizzazione degli edifici, ai sensi dall'articolo 62 dello stesso d.p.r. e dell'articolo 28 l. 64/1974.
4. Per le opere non soggette alla l. 1086/1971 o alla parte II, capo II del d.p.r. 380/2001, ma comunque soggette a collaudo ai sensi delle *norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/ 2001*,³⁸ il direttore dei lavori, entro sessanta giorni dall'ultimazione degli stessi, è tenuto ad inviare al collaudatore, comunicazione dell'avvenuta ultimazione, nonché una dichiarazione di rispondenza delle opere eseguite alla normativa sismica ed al progetto depositato. Tale dichiarazione di rispondenza costituirà documentazione allegata al collaudo statico redatto dal collaudatore, ai sensi di quanto disciplinato dalle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/ 2001, dalle *norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/ 2001*,³⁹ e dall' articolo 9, comma 1, della presente legge.
5. Per le opere che non sono soggette a collaudo statico ai sensi delle *norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/ 2001*,⁴⁰ il direttore dei lavori deve trasmettere al *Settore*⁴¹ tecnico regionale, entro sessanta giorni dall'ultimazione degli stessi, apposita dichiarazione, attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto depositato ai sensi della normativa sismica.

Art. 12

(Accertamenti e vigilanza)

1. Sulla attività di vigilanza si applicano le disposizioni di cui alle leggi 64/1974 e 1086/1971, nonché dal d.p.r. 380/2001 e da ogni altra disposizione vigente in materia.
2. In particolare, i funzionari, gli ufficiali e gli agenti indicati dall'articolo 29 della l. 64/1974 e dall'articolo 103 del d.p.r. 380/2001, sono tenuti ad accertare che *la realizzazione di opere disciplinate dalla normativa sismica sia effettuata nel rispetto delle previsioni*

³⁷ **L'art. 10, comma 1, lett. a), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce le parole "nel proprio certificato di collaudo" con le parole "**, per come stabilito dal regolamento di attuazione,".

³⁸ **L'art. 10, comma 1, lett. b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce le parole "NTC 2008" con le parole "norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/ 2001,".**

³⁹ **L'art. 10, comma 1, lett. b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce le parole "NTC 2008" con le parole "norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/ 2001,".**

⁴⁰ **L'art. 10, comma 1, lett. b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce le parole "NTC 2008" con le parole "norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/ 2001,".**

⁴¹ **L'art. 2, comma 1, lett. h), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce la parola "Servizio" con la parola "Settore".**

dell'articolo 3⁴². Inoltre, gli stessi agenti devono accertare, ai sensi del citato articolo 103 del d.p.r. 380/2001⁴³ se le opere procedono in conformità al progetto di cui al predetto articolo 3⁴⁴. Appena accertato un fatto che costituisce violazione delle norme sismiche, essi compilano processo verbale, trasmettendolo al Servizio tecnico regionale.

3. Le funzioni per la repressione delle violazioni, non disciplinate dalla presente legge, continuano ad essere esercitate con le procedure e le modalità previste dalla l. 1086/1971 e dalla l. 64/1974, ovvero nella parte II, capo II, sezione II e capo IV, sezione III del d.p.r. 380/2001.

Art. 13

(Utilizzazione degli edifici)

1. Il rilascio del certificato di agibilità, di cui all'articolo 24 del d.p.r. 380/2001, è subordinato, tra l'altro, alla esibizione del certificato di collaudo statico di cui all'articolo 9 e dell'attestazione di rispondenza di cui al comma 3 dell'articolo 11⁴⁵.

Art. 14

(Sistema sanzionatorio)

1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla parte II, capo IV, sezione III, del d.p.r. 380/2001.
2. Per le opere in cemento armato ed a struttura metallica, trova, inoltre, applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla parte II, capo II, sezione III, del d.p.r. 380/2001.
3. *Le funzioni circa l'ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 99 del d.p.r. 380/2001 e 24 della l. 64/1974 sono demandate alle amministrazioni comunali.*⁴⁶
4. La Regione vigila, in particolare, sulla osservanza di quanto disposto dal comma 3.

Art. 15

(Parere sugli strumenti urbanistici)

1. I comuni, nella procedura di formazione e/o di adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale e/o intercomunale, come definiti dall'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2002, (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria) e delle eventuali varianti agli strumenti o agli strumenti urbanistici vigenti, devono chiedere al Settore⁴⁷ tecnico regionale competente per territorio il parere ai sensi dell'articolo 13 della l. 64/1974 e dell'articolo 89 del d.p.r. 380/2001, ai fini della verifica di compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.
2. Il parere di cui al comma 1 è acquisito nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e dalla l.r. 19/2002, ovvero prima dell'adozione, se la procedura di formazione dello strumento urbanistico prevede la preliminare adozione.
3. I Piani strutturali comunali (PSC) e i Piani strutturali in forma associata (PSA) devono essere corredati dagli studi geologici di cui all'articolo 20, comma 4, l.r. 19/2002 e dagli elaborati, nel rispetto di quanto previsto nella deliberazione del Consiglio regionale 10 novembre 2006, n. 106 (Legge regionale del 16 aprile del 16 aprile 2002, n. 19, art.

⁴² **L'art. 7, comma 1, lett. a), numero 1), l.r. 31 maggio 2019, n. 15 sostituisce le parole "chiunque inizi opere disciplinate dalla normativa sismica sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Settore tecnico regionale" con le parole "la realizzazione di opere disciplinate dalla normativa sismica sia effettuata nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3".**

⁴³ **L'art. 7, comma 1, lett. a), numero 2), l.r. 31 maggio 2019, n. 15 inserisce le parole "del d.p.r. 380/2001".**

⁴⁴ **L'art. 7, comma 1, lett. a), numero 3), l.r. 31 maggio 2019, n. 15 sostituisce la parola "autorizzato" con le parole "di cui al predetto articolo 3".**

⁴⁵ **Parole aggiunte dall' art. 11, comma 1, l.r. 2 ottobre 2018, n. 37.**

⁴⁶ **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, l.r. 29 giugno 2016, n. 16; precedentemente così recitava: "3. Gli enti territoriali verificano l'ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 99 del d.p.r. 380/2001 e dall'articolo 24, l. 64/1974."**

⁴⁷ **L'art. 2, comma 1, lett. j), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce la parola "Servizio" con la parola "Settore".**

- 17, comma 5 - Linee Guida della Pianificazione Regionale), e, successivamente, nel rispetto del Quadro territoriale regionale alla sua entrata in vigore. Tali studi formano parte integrante degli stessi strumenti urbanistici.
4. Nella definizione dei Piani strutturali di cui al comma 3, il **Settore**⁴⁸ tecnico regionale esprime parere nei termini e secondo le modalità fissate dalla l.r. 19/2002 e per come successivamente specificato nel regolamento regionale di attuazione.

Art. 16

(Attuazione procedure)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, per le opere di cui all'articolo 3, per le quali denuncia e progetto risultano acquisiti al protocollo del **Settore**⁴⁹ tecnico regionale, sino alla data di entrata in vigore della presente legge e del relativo regolamento di attuazione continuano ad applicarsi le modalità stabilite dalla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35 (Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica) e dal regolamento regionale 28 giugno 2012, n. 7 (Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica di cui alla Legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009". Abrogazione regolamento regionale n. 18 dell'1 dicembre 2009), fino all'ultimazione dei lavori e del collaudo, se previsto, delle citate opere.

Art. 17

(Disposizioni transitorie)

1. La Giunta regionale emana, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, il regolamento attuativo della stessa e gli eventuali allegati tecnici.
2. Al fine di consentire il graduale adeguamento delle strutture tecniche regionali alle nuove procedure informatiche di cui all'articolo 1 e consentire, nel contempo, la piena operatività dei professionisti nell'utilizzo della nuova piattaforma di cui all'articolo 1, è prorogato *fino al 31 dicembre 2016*⁵⁰ il regime transitorio di cui all'articolo 5, comma 13, della legge regionale 30.12.2013, n. 56 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2014), di modifica della l.r. 35/2009, circa le modalità di istruttoria e il rilascio dell'attestato di avvenuta denuncia dei progetti.

Art. 18

(Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, dalla data di entrata in vigore della presente legge e del relativo regolamento di attuazione sono abrogate:
- a) la l.r. 35/2009;
 - b) il regolamento regionale 7/2012.

Art. 19

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge e dal regolamento regionale di attuazione, trova applicazione la normativa statale vigente in materia.

⁴⁸ L'art. 2, comma 1, lett. j), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce la parola "Servizio" con la parola "Settore".

⁴⁹ L'art. 2, comma 1, lett. k), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce la parola "Servizio" con la parola "Settore".

⁵⁰ L'art. 2, comma 1, l.r. 29 giugno 2016, n. 16 sostituisce le parole "di sei mesi, decorrenti dall' 1 gennaio 2016 e fino al 30 giugno 2016" con le parole "fino al 31 dicembre 2016".

Art. 20

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.

Art. 21⁵¹

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria ed è fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione. La stessa avrà piena attuazione a far data dall'entrata in vigore del relativo regolamento regionale di cui all'articolo 16, comma 1, ad esclusione di quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, che, invece, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge.

⁵¹ **Il regolamento attuativo della presente legge - regolamento regionale n. 15/2016, riguardante "Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica, di cui alla legge regionale n. 37 del 28 dicembre 2015" - è stato approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 14 novembre 2016 e pubblicato sul BURC n. 117 del 30 novembre 2016. L'entrata in vigore del predetto regolamento, ai sensi del suo art. 21, è fissata al 01/01/2017.**